

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/735/PESC:

- * Azione comune, del 22 dicembre 1998, adottata dal Consiglio conformemente all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo democratico in Nigeria 1

98/736/PESC:

- * Azione comune, del 22 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa ad una missione di esperti in materie criminaliste nella Repubblica federale di Jugoslavia 3

98/737/PESC:

- * Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1998, riguardante la proroga dell'azione comune 95/545/PESC relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina e che modifica la decisione 98/607/PESC 4

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo 5
- * Regolamento (CE) n. 2837/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale 10
- * Regolamento (CE) n. 2838/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve 11
- * Regolamento (CE) n. 2839/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 12

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2840/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati	14
Regolamento (CE) n. 2841/98 della Commissione, del 29 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	16
★ Regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE ⁽¹⁾	18
★ Regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti ⁽¹⁾	22
★ Regolamento (CE) n. 2844/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1587/98 del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni	53
★ Regolamento (CE) n. 2845/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi	55

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/738/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 dicembre 1998, recante modifica della decisione 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi [notificata con il numero C(1998) 3944]	62
---	----

98/739/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1998, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4044]	64
---	----

98/740/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1998, recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 4046]	65
--	----

Avvertenza per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE
del 22 dicembre 1998
adottata dal Consiglio conformemente all'articolo J.3 del trattato sull'Unione
europea, a sostegno del processo democratico in Nigeria

(98/735/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

Articolo 1

considerando che orientamenti generali che figurano nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Madrid del 15-16 dicembre 1995;

1. L'Unione europea metterà a disposizione un contingente di 100 osservatori dell'UE per le elezioni che si terranno in Nigeria nel febbraio 1999, nel quadro della missione internazionale di osservatori coordinata dalle Nazioni Unite.

considerando che il 30 ottobre 1998 il Consiglio ha adottato, conformemente all'articolo J.2 del trattato, la posizione comune 98/614/PESC e ha rilasciato una dichiarazione sulla Nigeria in cui è espressa la volontà dell'UE di prendere in considerazione misure concrete a sostegno delle elezioni politiche e presidenziali che avranno luogo in Nigeria rispettivamente il 20 e il 27 febbraio 1999;

2. La presidenza designerà un portavoce dell'UE, che sarà responsabile delle dichiarazioni congiunte UE — Nazioni Unite e delle relazioni con la stampa e con il pubblico.

Articolo 2

considerando che, nel quadro dello sforzo internazionale compiuto dalle Nazioni Unite, la Commissione, agendo in nome della Comunità europea e degli Stati membri, ha intrapreso attività per prestare assistenza e fornire osservatori per la preparazione delle elezioni, tra cui il sostegno all'attività della Commissione nazionale indipendente nigeriana per le elezioni e l'assistenza al controllo locale delle stesse (Gruppo transitorio di monitoraggio);

1. Un importo fino a 810 000 euro è imputato al bilancio generale delle Comunità europee. Tale importo è destinato a coprire i costi operativi della missione di osservatori UE in Nigeria ed è gestito dai volontari delle Nazioni Unite sotto la responsabilità della Commissione.

considerando che l'UE contribuirà ulteriormente ad appoggiare il processo elettorale inviando un contingente di suoi osservatori che saranno integrati nella struttura di coordinamento globale delle Nazioni Unite;

2. Le retribuzioni e gli oneri connessi degli osservatori dell'UE sono a carico degli Stati membri che li mettono a disposizione.

3. La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e norme comunitarie applicabili al suddetto bilancio.

Articolo 3

considerando che, per garantire la visibilità dell'UE, e in mancanza di un portavoce designato dall'ONU, la Presidenza designerà un portavoce dell'Unione europea,

Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende orientare la sua azione verso la realizzazione degli obiettivi e delle priorità della presente azione comune, se del caso con pertinenti misure comunitarie.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

AZIONE COMUNE

del 22 dicembre 1998

**adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea
relativa ad una missione di esperti in materie criminaliste nella Repubblica
federale di Jugoslavia**

(98/736/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3 e l'articolo J.11, paragrafo 2,

visti gli orientamenti generali riportati nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Vienna l'11 e 12 dicembre 1998,

considerando che nelle conclusioni del 5 ottobre 1998 il Consiglio ha condannato con la massima fermezza i responsabili delle atrocità commesse nel Kosovo ed ha esortato le autorità di Belgrado ad avviare immediatamente le indagini onde identificare e punire i responsabili;

considerando che in questo contesto il Consiglio ha deciso di inviare quanto prima una squadra UE di esperti in materie criminaliste incaricati di investigare sulla presunta uccisione, denunciata di recente, di civili in Kosovo; che tale squadra dovrebbe poter avere libero accesso a tutte le località della RFJ cui ritiene necessario accedere e le si dovrebbe garantire la possibilità di operare in condizioni di indipendenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. La missione UE di esperti criminalisti indaga, in modo imparziale ed indipendente, sulle presunte uccisioni di civili nelle località del Kosovo, tra cui Glodjane, Golubovac, Gorne Obrinje, Klecka, Orahovac e Volujak.

2. La missione riferisce al Consiglio sull'esito delle sue indagini.

Articolo 2

1. È imputato al bilancio generale delle Comunità europee un importo massimo di 950 000 ecu, destinato a coprire i costi della missione UE di esperti criminalisti a decorrere dalla data di adozione della presente azione comune.

2. La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le norme comunitarie applicabili al summenzionato bilancio.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. EINEM

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1998****riguardante la proroga dell'azione comune 95/545/PESC relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina e che modifica la decisione 98/607/PESC**

(98/737/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina⁽¹⁾, prorogata il 20 novembre 1996 con la decisione 96/745/PESC⁽²⁾ e completata il 26 ottobre 1998 con la decisione 98/607/PESC⁽³⁾;

considerando che, nelle sue conclusioni del 7 dicembre 1998, il Consiglio ha garantito il suo fermo appoggio all'Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina;

considerando che in occasione del Consiglio sull'attuazione degli accordi di pace svoltosi a Madrid il 15-16 dicembre 1998, l'Unione ha ribadito il suo sostegno agli sforzi dell'Alto Rappresentante;

considerando che l'azione comune 95/545/PESC scadrà il 31 dicembre 1998 e che è opportuno deciderne una proroga; che è opportuno garantire la continuità del contributo dell'Unione alle spese connesse a tale proroga,

Articolo 1

L'azione comune 95/545/PESC è prorogata fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione 98/607/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1999.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. EINEM

⁽¹⁾ GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 3.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2836/98 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1998

relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

- (1) considerando che l'importanza del ruolo svolto dalle donne sul piano economico e sociale nei paesi in via di sviluppo ha determinato il riconoscimento sempre più diffuso a livello internazionale del fatto che la loro piena partecipazione senza discriminazioni è una condizione indispensabile per uno sviluppo reale e sostenibile;
- (2) considerando che attualmente le donne contribuiscono allo sviluppo nonostante i pesanti condizionamenti cui sono soggette proprio in quanto donne, che limitano i risultati del loro lavoro e riducono i benefici che ne potrebbero derivare alla società nel suo insieme;
- (3) considerando che tali condizionamenti comprendono persistenti e forti disparità tra uomini e donne per quanto riguarda il diritto ad una pari partecipazione allo sviluppo per le donne, l'accesso ai servizi di base, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della salute, e alle competenze decisionali, nonché il controllo sulle risorse economiche;
- (4) considerando che le azioni a favore dello sviluppo spesso non hanno affrontato adeguatamente le differenze di situazione, ruolo, opportunità e priorità esistenti tra uomini e donne, limitando in tal modo il risultato complessivo dello sforzo compiuto;
- (5) considerando che la rimozione delle disparità tra uomini e donne e il rafforzamento del ruolo delle donne sono vitali per la giustizia sociale e l'efficacia delle iniziative di sviluppo;
- (6) considerando che la cooperazione allo sviluppo deve incoraggiare la necessaria concomitante trasformazione degli atteggiamenti, delle strutture e dei meccanismi a livello politico, economico, giuridico, di comunità e di famiglia;
- (7) considerando che è ormai diffusamente riconosciuto che, pur essendo tuttora necessarie iniziative specificamente intese a valorizzare il ruolo delle donne nello sviluppo, occorre considerare altresì i ruoli, le responsabilità, le esigenze, l'accesso alle risorse e alle competenze decisionali sia delle donne che degli uomini nonché la correlazione tra loro, ossia le questioni «di genere» nel loro complesso;
- (8) considerando che ai fini di uno sviluppo efficace occorre operare un'integrazione sistematica delle questioni «di genere» nella concezione, nell'attuazione e nella valutazione di tutti gli interventi e di tutte le strategie di sviluppo;
- (9) considerando che quanto precede è esposto in modo più dettagliato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione degli aspetti relativi alla tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo, del 18 settembre 1995, ed è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione del 20 dicembre 1995;
- (10) considerando che in una serie di conclusioni dal 1982 al 1993 il Consiglio ha sottolineato l'importanza che attribuisce al ruolo delle donne nello sviluppo;
- (11) considerando che la Comunità e gli Stati membri sono firmatari delle strategie per il futuro elaborate nel 1985 a Nairobi, nonché della dichiarazione e della piattaforma d'azione adottate al termine della

⁽¹⁾ GU C 371 dell'8. 12. 1997, pag. 74.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 1998 (GU C 204 del 30. 6. 1998, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998).

quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, in cui si sottolinea la necessità di agire contro i fattori che in tutto il mondo ostacolano la parità uomo-donna e di far sì che tutte le politiche e tutti i programmi includano tale obiettivo;

- (12) considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) considera tale discriminazione un ostacolo allo sviluppo che le parti si sono impegnate ad eliminare con tutti gli strumenti appropriati; che la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986) sottolinea il diritto di tutte le persone a partecipare e a contribuire al processo di sviluppo nonché la necessità di adottare misure atte a far sì che le donne abbiano in tale processo un ruolo attivo;
- (13) considerando che in numerose risoluzioni, in particolare la risoluzione del 14 maggio 1992 sulla situazione delle donne nei paesi in via di sviluppo e la risoluzione del 15 giugno 1995 sulla quarta Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino, il Parlamento europeo ha messo l'accento sulla necessità di tenere debitamente conto del ruolo e delle priorità delle donne nella politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo e di adottare misure atte a garantire una concreta attuazione delle conclusioni della Conferenza di Pechino;
- (14) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri del 20 dicembre 1995 conferma la comunicazione della Commissione sullo stesso tema, richiede la completa integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in materia e contiene orientamenti che applicano anche nel settore della cooperazione allo sviluppo gli impegni politici assunti a Pechino;
- (15) considerando che tale impostazione è ulteriormente confermata dalla risoluzione del Consiglio e degli Stati membri sullo sviluppo umano e sociale del 22 novembre 1996;
- (16) considerando che l'importanza riconosciuta delle questioni «di genere» ai fini di uno sviluppo efficace consente di prevedere azioni specifiche intese a garantire che siano prese adeguatamente in considerazione nel complesso degli strumenti finanziari della Comunità, che devono sempre più farsi carico di questo aspetto fondamentale;
- (17) considerando che l'impostazione ritenuta più efficace prevede iniziative strategiche di sensibilizzazione precisamente mirate, che possano avere un reale effetto moltiplicatore, anziché il finanzia-

mento di progetti operativi su piccola scala; che anche l'aiuto comunitario alla cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere maggiormente utilizzato per azioni specifiche a favore delle donne;

- (18) considerando che l'importanza delle azioni comunitarie in materia di cooperazione allo sviluppo richiede che la Comunità prenda iniziative atte a garantire il rispetto degli impegni da essa assunti a Pechino, complementari a quelle degli Stati membri;
- (19) considerando che occorre adottare le misure necessarie per finanziare le attività contemplate dal presente regolamento;
- (20) considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi⁽¹⁾, nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario per il periodo 1999-2003, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;
- (21) considerando che occorre definire norme di attuazione dettagliate, in particolare per quanto riguarda la forma delle azioni, i beneficiari dell'aiuto e le procedure decisionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza tecnica per sostenere l'integrazione orizzontale di una sensibilità alle questioni «di genere» nell'insieme delle sue politiche e dei suoi interventi di cooperazione allo sviluppo.
2. L'assistenza fornita in base al presente regolamento completa, rafforza e coordina quella fornita nell'ambito di altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli esistenti a livello intergovernativo e/o a livello locale, per far sì che si tenga pienamente conto delle questioni «di genere» nelle politiche e negli interventi comunitari.
3. Ai fini del presente regolamento, per «questioni di genere» (o «tematica uomo-donna») si intende il ruolo, le responsabilità e le opportunità diversi e interdipendenti delle donne e degli uomini nel campo dello sviluppo, che sono propri di ciascuna cultura e di ciascuna società e possono evolversi nel tempo, in particolare in seguito ad interventi strategici e politici.

Articolo 2

1. Gli obiettivi delle attività svolte in base al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) sostenere l'integrazione delle questioni «di genere» in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, tenendo particolarmente conto dello status giuridico e della situazione reale di donne e uomini, delle loro esigenze

⁽¹⁾ GU C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

e del loro contributo alla società e alla famiglia; sostenere l'adozione di un'impostazione attenta alle disparità tra uomini e donne nella concezione, nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di sviluppo su grande, media e piccola scala, nonché nella loro verifica e nella loro valutazione;

- b) sostenere e facilitare l'inserimento nell'insieme degli interventi della Comunità a favore dello sviluppo di azioni intese ad affrontare su scala sufficientemente vasta le disparità tra uomini e donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse, ai servizi e la partecipazione ai processi decisionali nella vita politica, economica e sociale;
- c) tendere gradualmente, entro il 2003, ad una situazione di sostanziale aumento della percentuale di interventi comunitari che soddisfino i criteri OCSE/CAS per l'integrazione delle questioni «di genere». o di azioni positive;
- d) sviluppare e incoraggiare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte a promuovere e a farsi carico dell'integrazione delle questioni «di genere» nelle azioni di sviluppo.

2. In particolare sono ammissibili al finanziamento le seguenti attività:

- assistenza e consulenza tecnica in materia di integrazione delle questioni «di genere» nelle azioni a favore dello sviluppo;
- attività intese ad includere le implicazioni delle questioni «di genere» nelle analisi, nelle politiche, nelle strategie nazionali e nelle strategie settoriali;
- programmi per sviluppare le capacità istituzionali e operative dei paesi in via di sviluppo nelle questioni «di genere» a livello nazionale, regionale e locale ed anche, per quanto riguarda l'azione legislativa ed amministrativa, nella parità di diritti per uomini e donne;
- sostegno alla raccolta e alla diffusione dei dati disaggregati per sesso;
- messa a punto di metodologie, orientamenti, manuali, procedure, indicatori e altri strumenti operativi intesi a migliorare l'integrazione delle questioni «di genere» nelle attività di sviluppo;
- verifiche e valutazioni tematiche;
- formazione e sensibilizzazione di coloro che hanno responsabilità decisionali nell'ambito della Commissione e nei paesi in via di sviluppo;
- sostegno ai paesi in via di sviluppo per l'elaborazione, la verifica e il controllo dei piani nazionali intesi ad attuare le raccomandazioni contenute nella piattaforma d'azione della Conferenza di Pechino;
- azioni nell'ambito del coordinamento con gli Stati membri in materia di integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo.

3. Particolare attenzione sarà rivolta all'integrazione delle questioni «di genere» nei temi emergenti della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 3

Possono essere beneficiari delle attività svolte nell'ambito del presente regolamento enti e organismi pubblici, amministrazioni decentralizzate, organismi regionali, università e centri di ricerca, comunità tradizionali e locali, sindacati, organizzazioni non governative, associazioni di pubblica utilità e associazioni di rappresentanza della popolazione locale, in particolare delle donne, nonché cooperative e istituti di credito agrario e artigiano.

Sarà data la precedenza alle strutture endogene che possono contribuire a sviluppare le capacità locali in relazione alle questioni «di genere».

Articolo 4

1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 copre un periodo di cinque anni (1999-2003).

Per il periodo 1999-2003 l'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è pari a 25 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di una sana gestione finanziaria espressi nell'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 5

1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 comprendono studi, assistenza tecnica adeguata, compreso il ricorso a esperti, a breve e a lungo termine, istruzione, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, sia spese ricorrenti (comprese quelle di amministrazione, manutenzione e funzionamento), dato che, per quanto possibile, il progetto deve prefiggersi un obiettivo di realizzazione a medio termine.

Tuttavia, tranne che per i programmi di formazione, istruzione e ricerca, le spese di funzionamento possono di norma essere coperte solo nella fase di avvio delle azioni e in misura decrescente.

3. Sarà richiesto un contributo ai beneficiari di cui all'articolo 3.

Il loro contributo dipende dai mezzi di cui dispongono e dalla natura dell'operazione.

4. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e gli organismi internazionali interessati.

5. Sono adottate le misure necessarie per evidenziare il carattere comunitario degli aiuti forniti in base al presente regolamento.

6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e di complementarità stabiliti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia delle azioni nel loro insieme, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio sistematico e l'analisi di informazioni sulle azioni finanziate e quelle che potrebbero esserlo da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle azioni, mediante riunioni periodiche e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nei paesi beneficiari.

7. La Commissione può organizzare riunioni tra i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e dei paesi partner per accrescere la sensibilità sulle questioni «di genere» nelle aree emergenti della cooperazione allo sviluppo.

8. Per ottenere il maggiore impatto possibile a livello internazionale e nazionale, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, può prendere tutte le iniziative per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, con i paesi beneficiari e con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 6

Il sostegno finanziario fornito in base al presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti aiuti non rimborsabili superiori a 1 milione di ecu, destinati ad azioni particolari e finanziati ai sensi del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o costatati per le azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

4. Ogni convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

5. Quando le azioni sono oggetto di convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste prevedono che il pagamento di tasse, dazi e altri eventuali oneri non sia a carico della Comunità.

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi.

7. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono essere originarie di altri paesi.

8. Particolare attenzione va rivolta:

- alla ricerca della miglior redditività e di un impatto durevole nell'elaborazione dei progetti;
- alla chiara definizione e al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti;
- alla capacità dei progetti e dei programmi di realizzare l'obiettivo di introdurre l'integrazione delle questioni «di genere», su vasta scala, negli interventi comunitari.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal Comitato geografico competente per lo sviluppo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora tali misure non siano conformi al parere reso dal comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di un mese a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al precedente capoverso.

Articolo 9

Una volta all'anno si procederà ad uno scambio di opinioni in base agli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale che presenta le attività finanziate nell'ambito del presente regolamento relative all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione comunitaria allo sviluppo e i risultati ottenuti. Inoltre la relazione contiene:

- un elenco dei progetti con il nome dei partner e la percentuale del costo operativo finanziata dalla Comunità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

C. EINEM

— una valutazione, corredata di cifre, dell'esecuzione del presente regolamento nello stesso periodo.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

3. Ogni mese la Commissione informa gli Stati membri circa le azioni ed i progetti approvati, indicandone l'importo, la natura, il paese beneficiario e i partner.

4. La guida del finanziamento contenente gli orientamenti e i criteri per la selezione dei progetti viene pubblicata e distribuita alle parti interessate dagli uffici della Commissione, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2003.

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte per l'applicazione futura del regolamento stesso.

REGOLAMENTO (CE) N. 2837/98 DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82⁽²⁾ ha introdotto un regime, valido fino al 31 dicembre 1998, per la vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale; che, in base all'articolo 3 bis, paragrafo 3, di tale regolamento, prima della data suddetta il Consiglio, in base a una relazione della Commissione, deve esaminare la possibilità di prorogare il regime previsto; che, alla luce della relazione presentata dalla Commissione e dei risultati conseguiti, è opportuno prorogare di dodici mesi il regime e ridurre l'aiuto a 100 EUR/100 kg,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2990/82 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 dicembre 1999;
- 2) all'articolo 3, l'importo di «138,9 ECU/100 kg» è sostituito da quello di «100 EUR/100 kg».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2442/96 (GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2838/98 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89⁽²⁾ prevedono agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1998;

considerando che sono in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino; che tali negoziati vertono in particolare sulle condizioni di importazione e sulle pratiche enologiche delle due parti nonché sulla protezione delle denominazioni d'origine; che le intenzioni espresse da entrambi i partecipanti ai negoziati permettono di aspettarsi la conclusione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti entro termini ragionevoli; che per agevolare il corretto svolgimento dei negoziati appare opportuno prorogare il regime di deroga delle agevolazioni all'importazione fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

considerando che per evitare che una paralisi eventuale dei negoziati comporti l'ammissione permanente di tali agevolazioni, è opportuno istituire un meccanismo tale da permettere al Consiglio di verificare il reale stato di avanzamento dei negoziati; che è quindi necessario che la Commissione informi regolarmente il Consiglio dei progressi compiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2390/89 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, si applicano fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati e gli presenta entro il 31 marzo 2000 una relazione, eventualmente corredata di adeguate proposte».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 186 del 16. 7. 1998, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97 (G L 353 del 24. 12. 1997, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2839/98 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1998

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento possono essere importati solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i suddetti prodotti importati, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adottate a norma dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84⁽²⁾; che il periodo di validità della deroga ha termine il 31 dicembre 1998;

considerando che sono in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino; che i negoziati vertono in particolare sulle condizioni di importazione e sulle pratiche enologiche delle due parti nonché sulla protezione delle denominazioni d'origine; che le intenzioni espresse da entrambi i partecipanti ai negoziati permettono di aspettarsi l'adozione di

un accordo soddisfacente per entrambe le parti entro termini ragionevoli; che per agevolare il corretto svolgimento dei negoziati appare opportuno continuare ad autorizzare transitoriamente le pratiche enologiche americane, di cui all'allegato, punto 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1873/84, fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003;

considerando che per evitare che una paralisi eventuale dei negoziati comporti l'ammissione permanente di tali pratiche enologiche, è opportuno istituire un meccanismo tale da permettere al Consiglio di verificare il reale stato di avanzamento dei negoziati; che è quindi necessario che la Commissione informi regolarmente il Consiglio dei progressi compiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1873/84, i termini «fino al 31 dicembre 1998» sono sostituiti dai termini «fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo relativo al commercio del vino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati e gli presenta entro il 31 marzo 2000 una relazione, eventualmente corredata di adeguate proposte.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 186 del 16. 7. 1998, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2612/97 (GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

REGOLAMENTO (CE) N. 2840/98 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1734/94 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati ⁽³⁾ stabilisce le modalità e le regole di gestione del programma comunitario di aiuto e di assistenza alla popolazione palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza;

considerando che, a norma di tale regolamento, la Comunità deve attuare un programma quinquennale di cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza; che tale programma scade alla fine del 1998;

considerando che il persistente stallo del processo di pace rappresenta la crisi più grave verificatasi dall'avvio del processo di pace in Medio Oriente nel 1991; che l'assistenza economica internazionale è riuscita tuttavia a tenere in vita il processo di pace e fornisce sostegno all'Autorità palestinese;

considerando che l'obiettivo è prevenire un ulteriore deterioramento dell'economia palestinese, riducendo e annullando gli effetti delle chiusure e degli altri ostacoli allo sviluppo, contribuire alla gestione oculata e all'equilibrio fiscale dell'Autorità palestinese e consolidarla mediante il rafforzamento istituzionale;

considerando che lo scopo finale è assicurare uno sviluppo economico e sociale sostenibile e promuovere la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo della società civile;

considerando che, data la situazione attuale, la Comunità dovrebbe continuare a fornire aiuti; che, a tal fine, è opportuno lanciare un programma di assistenza della durata di cinque anni (1999-2003) e modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1734/94; che il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato dal Consiglio entro due anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 per tener conto degli ultimi sviluppi e armonizzarlo

con la versione riveduta del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo ⁽⁴⁾;

considerando che in tutto il regolamento (CE) n. 1734/94 l'espressione «i Territori occupati» dev'essere sostituita dall'espressione «la Cisgiordania e la striscia di Gaza»;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1734/94, tutte le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni contemplati devono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5; che, per consentire risposte rapide e flessibili e per sveltire le procedure, vengono adottate secondo questa procedura solo le decisioni di finanziamento superiori a 2 000 000 di ecu che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca,

considerando che la decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) ⁽⁵⁾, ricomprende anche garanzie in questa regione per il periodo fino all'anno 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1734/94 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Regolamento (CE) n. 1734/94, dell'11 luglio 1994 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza».

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La Comunità instaura una cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza

⁽¹⁾ GU C 253 del 12. 8. 1998, pag. 15.⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12. 10. 1998), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1998 (GU C 388 del 14. 12. 1998) e decisione del Parlamento europeo del 3 dicembre 1998 (GU C 398 del 21. 12. 1998).⁽³⁾ GU L 182 del 16. 7. 1994, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 3).⁽⁵⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 98/348/CE (GU L 155 del 29. 5. 1998, pag. 53).

per un periodo di cinque anni (1999-2003) per aiutarle a conseguire uno sviluppo economico, politico e sociale sostenibile. Qualora vengano adottate nuove prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2000, l'entità di tale cooperazione è determinata secondo le prospettive finanziarie e a condizione che l'autorità di bilancio ne decida l'entità nella procedura annuale di bilancio.

2. Entro due anni e non oltre il 31 dicembre 2000 il Consiglio riesamina il presente regolamento sulla base di una valutazione indipendente dei programmi previsti nell'articolo 6. Tale riesame prende in considerazione anche i recenti sviluppi nell'area e potrebbe inoltre valutare l'opportunità di armonizzare il regolamento con il regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (*).

(*) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 780/98 (GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 3).»

3) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole «della democrazia e dei diritti dell'uomo», sono sostituite dalle parole «della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo della società civile»;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«I suddetti progetti e azioni mirano tra l'altro a promuovere l'occupazione e a creare posti di lavoro, migliorando i servizi sociali e combattendo la povertà»;

c) nei paragrafi 5 e 6, l'espressione «dei Territori occupati» è sostituita dall'espressione «della Cisgiordania e della striscia di Gaza».

4) All'articolo 3 l'espressione «Territori occupati» è sostituita dall'espressione «la Cisgiordania e la striscia di Gaza».

5) I paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 4 sono sostituiti dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 dicembre 1998.

«Articolo 4

1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni nell'ambito del presente regolamento superiori a 2 000 000 di ecu che non riguardano sovvenzioni sui tassi di interesse sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per la cooperazione tecnica, la formazione e la promozione del commercio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5. Nell'ambito di uno stanziamento globale, la Commissione adotta decisioni di finanziamento non superiori a 2 000 000 di ecu.

Il Comitato di cui all'articolo 5 è informato sistematicamente e tempestivamente, e comunque prima della riunione successiva, delle decisioni di finanziamento relative a misure che non richiedono più di 2 000 000 di ecu.

3. Le decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5 sono prese dalla Commissione se non comportano né modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione informa immediatamente di queste decisioni il comitato di cui all'articolo 5.»

6) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito da testo seguente:

«1. La Commissione è assistita dal Comitato MED istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96.»

7) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione esamina lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in base al presente regolamento e ne informa annualmente per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

REGOLAMENTO (CE) N. 2841/98 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,5
	204	69,3
	999	89,4
0709 90 70	052	95,7
	204	90,0
	999	92,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,1
	204	39,9
	220	30,5
	999	43,2
0805 20 10	204	66,3
	999	66,3
	052	52,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	464	171,5
	999	111,9
	052	50,6
0805 30 10	600	84,7
	999	67,6
	052	64,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	58,0
	404	79,9
	728	88,7
	999	72,8
	052	137,5
0808 20 50	064	64,2
	400	95,8
	720	63,5
	999	90,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2842/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998
relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 19,

sentiti i pertinenti comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti,

(1) considerando che è stata acquisita una grande esperienza nell'applicazione del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio⁽⁶⁾, del regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968⁽⁷⁾, della sezione II del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988,

relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e della sezione II del regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei⁽⁹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

- (2) considerando che da tale esperienza è emersa l'esigenza di migliorare alcuni aspetti procedurali dei citati regolamenti; che è quindi opportuno, per ragioni di chiarezza, adottare un unico regolamento sulle procedure di audizione previste dal regolamento n. 17, dal regolamento (CEE) n. 1017/68, dal regolamento (CEE) n. 4056/86 e dal regolamento (CEE) n. 3975/87; che pertanto i regolamenti n. 99/63/CEE e (CEE) n. 1630/69 devono essere abrogati e le sezioni II dei regolamenti (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 devono essere soppresse;
- (3) considerando che le disposizioni riguardanti il procedimento dinanzi alla Commissione, secondo la decisione 94/810/CECA, CE della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione⁽¹⁰⁾, debbono garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e i diritti della difesa; che a tal fine la Commissione deve distinguere tra il diritto ad essere sentiti delle parti alle quali sono stati contestati addebiti dalla Commissione stessa, quello dei richiedenti e dei denunziati e quello di altri terzi;
- (4) considerando che, in ossequio al principio del diritto alla difesa, le parti cui sono stati contestati addebiti dalla Commissione devono avere la possi-

⁽¹⁾ GU L 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

⁽⁷⁾ GU L 209 del 21. 8. 1969, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 376 del 31. 12. 1988, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU L 330 del 21. 12. 1994, pag. 67.

- bilità di manifestare il proprio punto di vista su tutti gli addebiti di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni;
- (5) considerando che i richiedenti e i denunzianti devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista qualora la Commissione ritenga che gli elementi di cui dispone non consentano di accogliere una domanda o dar seguito ad una denuncia; che qualora la Commissione proceda ad una contestazione di addebiti, al richiedente o al denunziante deve essere fornita copia della versione non riservata degli addebiti contestati e deve essere data la possibilità di manifestare il proprio punto di vista per iscritto;
- (6) considerando che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista per iscritto, qualora ne facciano richiesta scritta;
- (7) considerando che tutte le parti che hanno diritto ad essere sentite devono, nel proprio interesse e nell'interesse della buona amministrazione, presentare osservazioni scritte, fatta salva un'eventuale integrazione del procedimento scritto con un'audizione orale;
- (8) considerando che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere;
- (9) considerando che la Commissione deve rispettare il legittimo interesse delle imprese a proteggere i loro segreti commerciali ed altre informazioni riservate;
- (10) considerando che la compatibilità tra la prassi amministrativa ordinaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee deve essere assicurata in conformità con la Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedurali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾;
- (11) considerando che per agevolare il corretto svolgimento dell'audizione è opportuno consentire la registrazione delle affermazioni di ciascuna delle parti;
- (12) considerando che, a fini di certezza del diritto, è opportuno stabilire il termine entro il quale le parti che ne hanno il diritto debbono comunicare il loro punto di vista in forza del presente regolamento, fissando la data entro la quale le loro osservazioni devono pervenire alla Commissione;
- (13) considerando che il comitato consultivo di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 17, all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 o all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, deve essere sentito sulla base del progetto preliminare di decisione; che deve quindi essere sempre sentito a conclusione dell'istruzione della pratica; che, tuttavia, la sua consultazione non deve precludere ulteriori eventuali accertamenti da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento si applica all'audizione delle parti prevista dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

CAPO II

Audizione delle parti alle quali la Commissione ha contestato addebiti

Articolo 2

1. Prima di sentire il comitato consultivo di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 17, all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 o all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, la Commissione procede all'audizione delle parti alle quali ha contestato addebiti.

2. La Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto addebiti sui quali le parti hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.

⁽¹⁾ GU C 23 del 23. 1. 1997, pag. 3.

Articolo 3

1. La Commissione comunica per iscritto alle parti gli addebiti che contesta loro. Gli addebiti sono notificati a ciascuna delle parti ovvero ad un loro rappresentante.

2. La Commissione può eseguire la comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ove le circostanze del caso lo giustifichino, in particolare il numero delle imprese da informare e l'assenza di un loro rappresentante comune. Nella pubblicazione si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali ed altre informazioni riservate.

3. Ammende o penalità di mora possono essere inflitte ad una parte soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma prevista dal paragrafo 1.

4. Nel comunicare gli addebiti, la Commissione fissa un termine entro il quale le parti possono manifestarle per iscritto il proprio punto di vista.

5. La Commissione fissa un termine entro il quale le parti possono segnalare i punti della comunicazione degli addebiti contenenti, a loro avviso, segreti commerciali ed altre informazioni riservate. Se non procedono alla segnalazione entro tale termine, la Commissione è autorizzata a ritenere che gli addebiti non contengano simili informazioni.

Articolo 4

1. Le parti che intendano manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati devono farlo per iscritto e nel termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione non è tenuta a prendere in considerazione osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

2. Nelle osservazioni scritte, le parti possono esporre tutti gli argomenti utili per la loro difesa. Esse possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonché domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.

Articolo 5

La Commissione offre alle parti alle quali sono stati contestati addebiti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista nel corso di un'audizione, qualora ne abbiano fatto richiesta nelle osservazioni scritte.

CAPO III

Audizione dei richiedenti e dei denunziati*Articolo 6*

Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ovvero di dar seguito ad una denuncia presentata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3975/87, ne indica i motivi al richiedente o al denunziante e fissa un termine entro il quale detti soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per iscritto.

Articolo 7

Qualora la Commissione contesti addebiti in relazione ad una questione in merito alla quale abbia ricevuto una domanda o una denuncia di cui all'articolo 6, fornisce al richiedente o al denunziante copia della versione non riservata degli addebiti contestati e stabilisce un termine entro il quale detti soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per iscritto.

Articolo 8

Se del caso, la Commissione può offrire ai richiedenti o ai denunziati la possibilità di esprimere oralmente le proprie posizioni qualora questi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

CAPO IV

Audizione di altri terzi*Articolo 9*

1. Qualora altre parti rispetto a quelle di cui ai capi I e III chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi sufficiente interesse, la Commissione le informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento e assegna loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

2. Se del caso, la Commissione può invitare le parti di cui al paragrafo 1 che ne abbiano fatto richiesta nelle osservazioni scritte, a presentare osservazioni orali nel corso dell'audizione delle parti alle quali sono stati contestati addebiti.

3. La Commissione può dare la possibilità ad ogni altro terzo di manifestare oralmente il proprio punto di vista.

CAPO V

Disposizioni generali*Articolo 10*

Procede all'audizione il consigliere-auditore.

Articolo 11

1. La Commissione invita coloro che devono essere sentiti ad assistere all'audizione alla data da essa fissata.
2. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare all'audizione.

Articolo 12

1. Le persone convocate compaiono personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente.
2. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dal loro consulente legale o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.
3. L'audizione orale non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali e altre informazioni riservate.
4. Le dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate. Le persone sentite possono chiedere una copia di tali registrazioni da cui saranno cancellati i brani concernenti segreti commerciali e altre informazioni riservate.

Articolo 13

1. Non vengono comunicate o rese accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali delle parti, incluse quelle alle quali la Commissione ha contestato addebiti, i richiedenti e i

denunzianti e le altre parti interessate, o altre informazioni riservate né, infine, i documenti interni delle autorità. La Commissione adotta le disposizioni del caso per quanto concerne l'accesso al fascicolo, tenuto conto della necessità di tutelare i segreti commerciali, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate.

2. Chiunque comunichi il suo punto di vista secondo le disposizioni del presente regolamento indica chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione. Se non procede in tal senso entro il termine fissato, la Commissione è autorizzata a ritenere che la comunicazione in oggetto non contenga simili informazioni.

Articolo 14

Nel fissare i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, ed all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine concesso non è inferiore a due settimane e può essere prorogato.

Capo VI

Disposizioni finali*Articolo 15*

1. I regolamenti n. 99/63/CEE e (CEE) n. 1630/69 sono abrogati.
2. Le sezioni II dei regolamenti (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 sono soppresse.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2843/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti, del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi e del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

- (1) considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968⁽⁵⁾,

modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, della Sezione I del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni⁽⁶⁾ e della sezione I del regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni⁽⁷⁾ ambedue i regolamenti modificati da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è emersa la necessità di migliorarne taluni aspetti procedurali;

- (2) considerando che è opportuno a fini chiarezza adottare un unico regolamento sulle procedure relative alla presentazione di domande e notificazioni nel settore dei trasporti; che pertanto i regolamenti (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 devono essere abrogati;

- (3) considerando che la presentazione delle domande a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e delle notificazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché delle domande a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87, possono avere rilevanti conseguenze giuridiche per ciascuna delle imprese partecipanti ad un accordo, ad una decisione o pratica; che ciascuna delle parti deve pertanto avere il diritto di presentare una domanda o di procedere ad una notificazione presso la Commissione; che, inoltre, se una parte si avvale di questo diritto, è necessario che ne informi le altre parti per consentire loro di tutelare i propri interessi;

- (4) considerando che le parti richiedenti o notificanti debbono comunicare alla Commissione in modo

⁽¹⁾ GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 21. 8. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 376 del 31. 12. 1988, pag. 10.

completo e corretto i fatti e le circostanze rilevanti per la decisione sugli accordi, decisioni o pratiche;

- (5) considerando che è opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario per le domande di attestazione negativa relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e per le domande relative all'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato; che tale formulario dovrebbe essere utilizzato anche per le domande di attestazione negativa relative all'articolo 86 del trattato;
- (6) considerando che, al fine di semplificarne il trattamento, è opportuno introdurre un unico formulario per le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, nonché dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87; che è altresì opportuno prevedere un formulario distinto per le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;
- (7) considerando che la Commissione, nei casi appropriati e a richiesta degli interessati, deve dare a questi ultimi la possibilità, anche prima della presentazione della domanda o della notificazione, di consultazioni informali sull'accordo, decisione o pratica di cui trattasi, garantendone la riservatezza; che inoltre, dopo la presentazione della domanda o notificazione, essa manterrà stretti contatti con gli interessati, ove necessario, per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame;
- (8) considerando che l'obbligo imposto dall'articolo 5, punto 5, del regolamento (CEE) n. 4056/86 di comunicare alla Commissione le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punti 2 e 3 di detto regolamento; che appare opportuno semplificare quanto più possibile la procedura relativa a tale notificazione; che è pertanto opportuno che a dette notificazioni siano allegati documenti che riportano il testo delle sentenze e delle raccomandazioni di cui trattasi;
- (9) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi anche alle denunce, domande e notificazioni presentate a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soggetti aventi diritto

1. Ogni impresa o associazione di imprese che partecipi ad accordi o pratiche concordate od ogni associazione di imprese che assuma decisioni può presentare domande e procedere a notificazioni in forza delle disposizioni seguenti:
 - a) l'articolo 12, ovvero l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;
 - b) l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;
 - c) l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.
2. Se solo alcune delle imprese partecipanti di cui al paragrafo 1 presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.
3. Se la domanda o la notificazione è firmata dai rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, di imprese o di associazioni di imprese, essi giustificano mediante atto scritto i propri poteri di rappresentanza.
4. In caso di domanda o di notificazione collettiva, va designato un rappresentante comune investito del potere di comunicare e di ricevere documenti a nome di tutte le parti richiedenti o notificanti.

Articolo 2

Presentazione delle domande e delle notificazioni

1. Le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le domande di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 sono presentate secondo le modalità prescritte nel formulario TR riprodotto nell'allegato I al presente regolamento.

Il formulario TR può essere utilizzato anche per le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 86 del trattato.

Le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 sono presentate mediante il formulario TR(B) riprodotto nell'allegato II al presente regolamento.

2. Le domande e le notificazioni collettive sono presentate mediante un unico formulario.

3. Le domande e le notificazioni sono presentate alla Commissione in un originale e 17 copie, la documentazione allegata in tre esemplari, all'indirizzo indicato sui formulari.

4. I documenti allegati sono presentati in originale o in copia. La parte richiedente o notificante è tenuta a certificare che le copie sono complete e conformi agli originali.

5. Le domande e le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale lingua costituisce per la parte richiedente o notificante la lingua procedurale. I documenti sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, deve allegarsi la traduzione nella lingua procedurale.

6. Qualora una domanda presentata in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ovvero dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 non rientri nel campo di applicazione del regolamento o dei regolamenti a norma dei quali è stata presentata, la Commissione informa senza indugio il richiedente della sua intenzione di esaminare la domanda sulla base delle disposizioni del regolamento o dei regolamenti eventualmente applicabili al caso di specie; tuttavia, la data di presentazione della domanda deve essere quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento. Prima di procedere alla valutazione sulla base delle disposizioni dei regolamenti pertinenti, la Commissione comunica al richiedente le sue motivazioni e fissa un termine entro il quale il richiedente può presentare per iscritto eventuali osservazioni. Detto termine non può essere inferiore a due settimane e può essere prorogato.

Articolo 3

Contenuto delle domande e delle notificazioni

1. Le domande e notificazioni contengono le informazioni e i documenti connessi richiesti nei formulari. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire una specifica informazione, inclusi i documenti, richiesta dai formulari qualora la ritenga non necessaria per l'esame del caso.

3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alla parte richiedente o notificante l'avvenuto ricevimento della domanda o notificazione e di ogni risposta alla lettera inviata dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

Data di efficacia delle domande e delle notificazioni

1. Salvo il disposto dei paragrafi da 2 a 5, le domande e le notificazioni hanno effetto dal momento della ricezione

da parte della Commissione. La domanda o la notificazione inviata per plico raccomandato ha invece effetto dalla data del timbro postale del luogo di spedizione.

2. Se la Commissione constata che le informazioni contenute nella domanda o nella notificazione, inclusi i documenti, sono incomplete sotto il profilo sostanziale, ne informa senza indugio per iscritto la parte richiedente o notificante, impartendole un termine congruo per il completamento di dette informazioni. In tal caso la domanda o la notificazione ha effetto dal momento in cui la Commissione riceve i dati completi.

3. Qualsiasi modificazione essenziale dei fatti dichiarati nella domanda o nella notificazione, che la parte richiedente o notificante conosce o avrebbe dovuto conoscere, viene comunicata alla Commissione spontaneamente e immediatamente.

4. La comunicazione di dati inesatti o fuorvianti è equiparata ad una informazione incompleta.

5. Trascorso un mese dalla data di ricevimento della domanda o notificazione, se la Commissione non ha trasmesso alla parte richiedente o notificante l'informazione di cui al paragrafo 2, la domanda o notificazione ha effetto dalla data della sua ricezione.

Articolo 5

Notificazione delle sentenze arbitrali e delle raccomandazioni

1. Le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori accettate dalle parti vengono immediatamente notificate alla Commissione quando compongono controversie vertenti su pratiche delle conferenze di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, punti 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

2. L'obbligo di notificazione incombe ad ogni parte della controversia composta dalla sentenza o dalla raccomandazione.

3. Le notificazioni sono effettuate immediatamente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnandole personalmente dietro ricevuta. Esse vanno redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

4. I documenti allegati sono presentati in originale o in copia. Le copie devono essere certificate conformi agli originali. I documenti sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, deve allegarsi la traduzione in una di dette lingue ufficiali.

5. Se le notificazioni sono firmate dai rappresentanti di imprese, associazioni di imprese o di persone fisiche o giuridiche, essi provano mediante atto scritto l'esistenza dei propri poteri di rappresentanza.

*Articolo 6***Domande e notificazioni a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo SEE**

Le domande e notificazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 1, presentate a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione o in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA.

*Articolo 7***Abrogazione**

I regolamenti (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 sono abrogati.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO I

FORMULARIO TR

PARTE INTRODUTTIVA

Il formulario TR costituisce in quanto allegato parte integrante del regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, riguardanti l'applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti (in prosieguo: «il regolamento»). Esso permette alle associazioni di imprese di presentare domande in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, nonché dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3975/87.

Il presente formulario non è un formulario da compilare.

Per facilitare l'utilizzazione del formulario TR si precisa in appresso:

- in quali casi occorre presentare una domanda (sezione A);
- a quale autorità (la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA) occorre presentare la domanda (sezione B);
- quali obiettivi possono essere perseguiti con la domanda (sezione C);
- quali indicazioni devono essere fornite nella domanda (punti D, E ed F);
- chi può presentare la domanda (sezione G);
- come presentare la domanda (sezione H);
- come può essere tutelato il segreto d'impresa (sezione I);
- come devono essere interpretate certe nozioni tecniche utilizzate nella parte operativa del formulario TR (sezione J); e
- qual'è il seguito del procedimento dopo il deposito della domanda (sezione K).

A. In quali casi occorre presentare una domanda*I. Finalità delle norme del trattato CE e dell'accordo SEE in materia di concorrenza***1. Finalità della normativa CE in materia di concorrenza**

Scopo di tale normativa è di impedire che intese o posizioni dominanti provochino distorsioni di concorrenza nel mercato comune; essa si applica ad ogni impresa che operi direttamente o indirettamente nel mercato comune, qualunque sia il paese in cui abbia sede.

L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE (il testo degli articoli 85 e 86 è riprodotto nell'allegato I) vieta le pratiche concordate restrittive (intese) che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri; a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli di pieno diritto gli accordi e le decisioni che contemplino siffatte restrizioni (peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un accordo sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 85 conferisce d'altra parte alla Commissione il potere di esentare le intese restrittive che abbiano determinati effetti positivi, qualora siano soddisfatte alcune condizioni. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.

Le iniziali procedure di applicazione degli articoli 85 e 86, che prevedono il rilascio di «attestazioni negative» e la concessione di esenzioni in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state stabilite dal regolamento n. 17. Tuttavia, il regolamento n. 141⁽¹⁾ ha reso inapplicabile al settore dei trasporti il regolamento n. 17. Le procedure relative all'applicazione delle regole di concorrenza CE nel settore dei trasporti sono successivamente state stabilite con il regolamento n. 1017/68 per i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, con il regolamento (CEE) n. 4056/86 per i trasporti marittimi e con il regolamento (CEE) n. 3975/87 per i trasporti aerei (i riferimenti a questi e ad altri atti citati nel presente formulario o pertinenti ai fini della presentazione di domande utilizzando tale formulario, figurano all'allegato II dello stesso).

⁽¹⁾ Regolamento n. 141/62 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 124 del 28. 11. 1962, pag. 2753/62), modificato da ultimo dal regolamento n. 1002/67/CEE (GU 306 del 16. 12. 1967, pag. 1).

I regolamenti (CEE) n. 4056/86 e 3975/87, alla stregua del regolamento n. 17, fanno riferimento agli articoli 85 e 86 del trattato CE. Il regolamento (CEE) n. 1017/68, al contrario, introduce regole di concorrenza sostanziali nel settore dei trasporti interni. Gli articoli 2, 7, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1017/68 contengono disposizioni che, fatte salve variazioni minime, rispecchiano rispettivamente quelle dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 e quelle dell'articolo 86 del trattato⁽¹⁾.

2. Finalità della normativa SEE in materia di concorrenza

La normativa in materia di concorrenza dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), concluso tra la Comunità, gli Stati membri e gli Stati dell'EFTA⁽²⁾ è fondata sugli stessi principi delle regole di concorrenza comunitarie ed ha la stessa finalità, ossia impedire che le intese e gli abusi di posizione dominante provochino distorsioni di concorrenza nello SEE. Tale normativa si applica ad ogni impresa che operi, direttamente o indirettamente, nello SEE, dovunque essa abbia sede.

L'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE (il testo degli articoli 53, 54 e 56 dell'accordo è riprodotto nell'allegato I) vieta gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate restrittive (intese) che possano pregiudicare il commercio tra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA); a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, sono nulli gli accordi e le decisioni che contemplino siffatte restrizioni (peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se le clausole restrittive di un contratto sono separabili dalle altre, solo le clausole restrittive sono nulle); il paragrafo 3 dell'articolo 53 dispone tuttavia che possano essere esentate, a talune condizioni, le intese che abbiano determinati effetti positivi. L'articolo 54 vieta l'abuso di posizione dominante che possa pregiudicare il commercio tra la Comunità e uno o più Stati EFTA (o tra Stati EFTA). Le procedure di applicazione della normativa SEE in materia di concorrenza nel settore dei trasporti sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1017/68 per i trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, nel regolamento (CEE) n. 4056/86 per i trasporti marittimi e nel regolamento (CEE) n. 3975/87 per i trasporti aerei, integrati, ai fini del SEE, dai protocolli 21, 22 e 23 dell'accordo SEE.

II. Portata delle regole di concorrenza del trattato CE e dell'accordo SEE

L'applicazione degli articoli 2, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 1017/68, degli articoli 85 e 86 del trattato CE e degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE dipende dalle circostanze del caso di specie. Essa presuppone che l'intesa o la pratica presentino tutti i requisiti indicati dalla norma pertinente. Occorre quindi procedere a tale esame preliminarmente ad ogni domanda.

1. Attestazione negativa

Nel settore dei trasporti, la procedura di attestazione negativa è stata introdotta solo per i trasporti aerei. Il suo scopo è quello di permettere alle imprese di verificare se la Commissione ritiene che la loro intesa o il loro comportamento siano vietati dall'articolo 85, paragrafo 1, o dall'articolo 86 del trattato CE o dall'articolo 53, paragrafo 1, o dall'articolo 54 dell'accordo SEE. Questa procedura è disciplinata dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87. L'attestazione negativa riveste la forma di una decisione con la quale la Commissione accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato CE, o a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, o dell'articolo 54 dell'accordo SEE, nei riguardi di un'intesa o di un comportamento.

Non vi è, tuttavia, interesse a presentare una domanda quando è manifesto che l'intesa o il comportamento non è vietato in virtù delle norme succitate. Dal canto suo la Commissione non è tenuta a rilasciare un'attestazione negativa. (L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 dispone che la Commissione «può» accertare. Essa adotta tali decisioni solo ove sia necessario risolvere un problema importante d'interpretazione. Negli altri casi essa risponde alla domanda con una lettera amministrativa).

La Commissione ha pubblicato alcune comunicazioni relative all'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE. Vi si definiscono alcune categorie di intese che, per loro natura, o in quanto accordi d'importanza minore non sono colpite dal divieto⁽³⁾.

2. Esenzione

La procedura di esenzione in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE permette alle imprese di concludere una intesa che presenta dei vantaggi economici ma che, in assenza di esenzione, sarebbe vietata dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE o dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Questa procedura

⁽¹⁾ Cfr. causa T-229/94 Deutsche Bahn/Commissione, Raccolta 1997, pag II-1689, punto 77 della motivazione. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che l'obiettivo dell'articolo 8 del regolamento non differisce sostanzialmente da quello dell'articolo 86 del trattato.

⁽²⁾ Per l'elenco degli Stati membri e degli Stati EFTA cfr. l'appendice III.

⁽³⁾ Cfr. appendice II.

è disciplinata dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3975/87. L'esenzione riveste la forma di una decisione con la quale la Commissione dichiara l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68, l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE o l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE inapplicabile all'intesa descritta nella decisione. La Commissione è tenuta ad indicare il periodo di validità della decisione, può sottoporre tale decisione a condizioni ed oneri, può anche revocarla, modificarla o vietare determinati comportamenti ai partecipanti in alcune circostanze, in particolare qualora la decisione riposi su indicazioni inesatte o la situazione di fatto sia mutata sotto il profilo sostanziale.

I regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 prevedono una procedura di opposizione che consente di trattare le domande presentate in tempi rapidi. Se, sulla base del regolamento applicabile, una domanda è ricevibile, se è completa e se l'accordo oggetto della domanda non ha dato luogo all'avvio di una procedura su denuncia o d'ufficio, la Commissione pubblica il contenuto essenziale della richiesta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invita i terzi interessati, gli Stati membri e gli Stati EFTA, qualora la richiesta riguardi l'accordo SEE, a presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione, entro 90 giorni dalla data di tale pubblicazione, non notifica ai richiedenti che vi sono seri dubbi circa l'applicabilità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE o dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, l'accordo viene considerato esente dal divieto per il periodo anteriore e per tre anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione per le domande presentate a norma del regolamento (CEE) n. 1017/68, e per un massimo di sei anni a decorrere dalla data della pubblicazione per le richieste presentate a norma dei regolamenti (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87.

La Commissione ha adottato diversi regolamenti di esenzione per categoria di accordi nel settore dei trasporti aerei e dei trasporti marittimi⁽¹⁾.

Una decisione di esenzione in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 può essere retroattiva. Qualora la Commissione accerti che gli accordi notificati sono effettivamente vietati senza possibilità di esenzione e adotti di conseguenza una decisione ad essi contraria, i partecipanti restano tuttavia, nel periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della decisione, al riparo dalla irrogazione di ammende per i comportamenti descritti nella domanda [articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87]. Un'analoga immunità dall'irrogazione di ammende non è prevista dal regolamento (CEE) n. 1017/68.

B. A quale autorità ci si deve rivolgere

Le domande devono essere depositate presso l'autorità competente in materia. La Commissione è competente per l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE. Esiste per contro una competenza concorrente per l'applicazione delle regole di concorrenza dell'accordo SEE.

Le competenze della Commissione e dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda l'applicazione delle regole del SEE in materia di concorrenza sono disciplinate dall'articolo 56 dell'accordo SEE. Le domande di attestazione negativa relative ad accordi, decisioni o pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri devono essere indirizzate alla Commissione, a meno che la loro incidenza sul commercio tra Stati membri della CE o sulla concorrenza all'interno della Comunità sia trascurabile ai sensi della comunicazione della Commissione del 1997 sugli accordi di importanza minore⁽²⁾. Sono parimenti di competenza della Commissione gli accordi, le decisioni e le intese che incidono sul commercio tra uno Stato membro della CE e uno o più Stati EFTA se le imprese interessate realizzano all'interno della Comunità oltre il 67 % del loro fatturato complessivo per il SEE sul territorio della Comunità⁽³⁾. Tuttavia se l'incidenza di tali accordi, decisioni e pratiche sul commercio tra Stati membri o sulla concorrenza all'interno della Comunità non è sensibile, la domanda va indirizzata, se del caso, all'Autorità di vigilanza EFTA. Tutti gli altri casi di accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE devono essere notificati all'Autorità di vigilanza EFTA (il cui indirizzo è riportato nell'appendice III).

Le domande di attestazione negativa a norma dell'articolo 54 dell'accordo SEE vanno presentate alla Commissione se la posizione dominante esiste solo nella Comunità e all'Autorità di vigilanza EFTA se esiste solo nel territorio degli Stati EFTA o in una parte sostanziale di tale territorio. Solo se la posizione dominante si estende ad entrambi i territori vanno applicate le regole descritte sopra per quanto riguarda l'articolo 53.

⁽¹⁾ Cfr. appendice II.

⁽²⁾ GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ Per la definizione di «fatturato» nel presente contesto cfr. gli articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 dell'accordo SEE, riprodotto nell'appendice I.

La Commissione si fonda, per la sua valutazione, sulle regole di concorrenza del trattato CE. Qualora il caso rientri nel campo d'applicazione dell'accordo SEE e sia attribuito alla Commissione in virtù dell'articolo 56 dell'accordo stesso, questa applica simultaneamente le regole del SEE.

C. Finalità del formulario

Il formulario TR elenca le domande cui si deve rispondere e le informazioni e i documenti da fornire per richiedere:

- un'attestazione negativa in relazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87, nei riguardi di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate;
- una dichiarazione di esenzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE nei confronti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate.

Le domande di esenzione relative ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 vanno presentate impiegando il formulario TR (cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento).

Lo stesso formulario può essere impiegato anche dalle imprese che intendono chiedere un'attestazione negativa in relazione all'articolo 86 del trattato CE o all'articolo 54 dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 (cfr. articolo 2, paragrafo 1, del regolamento). Le domande di attestazione negativa in relazione all'articolo 86 non devono obbligatoriamente essere presentate impiegando il formulario TR. Tuttavia, si raccomanda di fornire tutte le informazioni ivi richieste per essere sicuri che la domanda fornisca un quadro completo della situazione [cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), seconda fase, del regolamento].

Sono parimenti valide le richieste e le notifiche presentate con il modulo TR emesso dalle parti contraenti EFTA. Tuttavia, se gli accordi o i comportamenti di cui trattasi ricadono unicamente nel campo applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, e non hanno quindi alcuna rilevanza ai fini del SEE, è preferibile utilizzare il presente modulo elaborato dalla Commissione.

D. Quali parti del formulario occorre compilare

Le imprese che intendano presentare una domanda devono completare tutti i tre capi della parte operativa del presente formulario. Le notificazioni a norma del regolamento n. 17 di accordi riguardanti la costituzione di un'impresa comune avente natura di cooperazione a carattere strutturale possono beneficiare di una procedura accelerata. Tale procedura accelerata non si applica alle domande presentate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 in quanto la procedura di opposizione stabilita da detti regolamenti prevede il rispetto di un calendario preciso.

E. Necessità di indicazioni complete

La ricezione, da parte della Commissione, di una domanda valida produce due conseguenze principali. In primo luogo, in virtù dei regolamenti (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87, offre l'immunità contro l'imposizione di eventuali ammende, a decorrere dalla data di ricezione, nel caso di domanda di esenzione (cfr. articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3975/87). In secondo luogo, fino al momento in cui non le sia pervenuta una domanda valida, la Commissione non è «in possesso di tutti gli elementi della pratica» come necessario affinché possa pubblicare il contenuto essenziale della domanda ai sensi della procedura di opposizione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Una domanda deve essere completa (cfr. articolo 3, paragrafo 1, del regolamento). La regola ammette due eccezioni. In primo luogo, se le informazioni o documenti richiesti dal formulario non sono, in tutto o in parte, a disposizione dell'interessato o ragionevolmente reperibili, la Commissione riterrà la domanda completa e pertanto valida nonostante la mancanza di tali informazioni, a condizione che la non disponibilità delle informazioni stesse venga motivata e che l'impresa fornisca al posto dei dati mancanti le proprie migliori stime, indicando le fonti su cui si basano. Vanno altresì fornite indicazioni sulle sedi presso le quali la Commissione potrebbe ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

In secondo luogo, la Commissione richiede che siano fornite soltanto le informazioni pertinenti ai fini dell'istruzione del caso notificato. In taluni casi non tutte le informazioni richieste dal presente formulario saranno necessarie per tale scopo. Pertanto la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire talune delle informazioni richieste dal presente formulario (cfr. articolo 3, paragrafo 2, del regolamento). Scopo di questa disposizione è consentire, laddove necessario, che ciascuna domanda venga adattata al caso specifico

in maniera tale che siano forniti soltanto i dati strettamente necessari. Si è inteso così dispensare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, da inutili oneri amministrativi. Nei casi in cui le informazioni o i documenti richiesti dal presente formulario non siano forniti per questo motivo, occorrerà indicare nella domanda le ragioni per le quali l'impresa ritiene che una data informazione non sia rilevante ai fini dell'esame del caso.

Se le informazioni contenute nella domanda appaiono incomplete sotto il profilo sostanziale, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della domanda, lo farà presente per iscritto alle parti richiedenti o notificanti o ai loro rappresentanti, informandoli della natura delle informazioni mancanti. In tal caso, la domanda avrà efficacia a decorrere dalla data in cui la Commissione avrà ricevuto le informazioni complete. Qualora la Commissione non abbia informato entro il termine di un mese le parti richiedenti o notificanti che la domanda è incompleta sotto il profilo sostanziale, la domanda stessa sarà considerata completa e valida (cfr. articolo 4 del regolamento).

È importante inoltre che le imprese informino la Commissione di ogni modifica essenziale intervenuta nella situazione di fatto anche se ne sono venute a conoscenza dopo la presentazione della domanda. In particolare, la Commissione deve essere informata spontaneamente e immediatamente di ogni modifica apportata ad ogni accordo, decisione o pratica oggetto della domanda (cfr. articolo 4, paragrafo 3, del regolamento). La mancata comunicazione alla Commissione di mutamenti di elementi pertinenti può comportare l'invalidità dell'eventuale decisione di attestazione negativa o la revoca della decisione di esenzione⁽¹⁾ adottata dalla Commissione sulla base della domanda.

F. Necessità di informazioni esatte

Oltre al requisito della completezza della domanda, è importante che le informazioni fornite siano esatte (vedi articolo 3, paragrafo 1 del regolamento). La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende variabili fino ad un massimo di 5 000 ECU quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano in una domanda indicazioni inesatte o fuorvianti [cfr. articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1017/68, articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3975/87]. Tali indicazioni sono considerate inoltre incomplete (cfr. articolo 4, paragrafo 4, del regolamento).

G. Soggetti che possono presentare domande

Ciascuna delle imprese partecipanti ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata del tipo descritto agli articoli 85 o 86 del trattato e agli articoli 53 o 54 dell'accordo SEE, può presentare una domanda di attestazione negativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87. Ciascuna delle imprese partecipanti ad un accordo, ad una decisione o ad una pratica concordata del tipo descritto agli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 85 del trattato CE o all'articolo 53 dell'accordo SEE, può presentare una domanda finalizzata alla pronuncia di una dichiarazione di esenzione. Anche un'associazione di imprese può presentare una domanda per conto dei suoi membri in relazione ad accordi conclusi o a decisioni adottate nell'ambito dell'organizzazione o dell'attività dell'associazione.

Per quanto riguarda gli accordi e pratiche concordate tra imprese è prassi corrente che tutte le società coinvolte presentino una domanda congiunta. Questo modo di procedere non è però obbligatorio, benché la Commissione lo raccomandi, essendo per lei molto utile disporre, con la domanda o notifica, dei punti di vista di tutte le parti direttamente interessate. Ognuno dei partecipanti ad un'intesa può introdurre una domanda individuale, ma in questo caso la parte notificante dovrebbe, di massima, informare le altre parti dell'accordo, decisione o pratica notificata (cfr. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento) e inviare loro copia del formulario compilato, dopo aver ommesso le informazioni riservate e i dati protetti dal segreto d'ufficio (cfr. sotto, punto 1.2).

Nel caso in cui venga presentata una domanda congiunta, è altresì diventata prassi corrente la nomina di un rappresentante comune incaricato di agire in nome di tutte le imprese interessate, sia per la presentazione della domanda o notifica che per i successivi contatti con la Commissione. Anche in questo caso, si tratta di una prassi utile, ma non obbligatoria, e tutte le imprese che presentano una domanda congiunta hanno facoltà di sottoscrivere individualmente.

⁽¹⁾ Cfr. lettera a) rispettivamente dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

H. Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o di uno Stato EFTA (cfr. articolo 2, paragrafo 5 e articolo 6 del regolamento). Per rendere più rapida la procedura, tuttavia, si invita ad utilizzare, in caso di domanda all'Autorità di vigilanza EFTA una delle lingue ufficiali di uno Stato EFTA oppure la lingua di lavoro della stessa Autorità di vigilanza EFTA, ossia l'inglese, ovvero, in caso di domanda alla Commissione, una delle lingue ufficiali dell'Unione o degli Stati EFTA o la lingua di lavoro dell'Autorità di vigilanza EFTA. La lingua della domanda o notifica sarà in seguito la lingua procedurale per tutte le parti richiedenti.

Le imprese, semplicemente, devono fornire le informazioni richieste dal presente formulario, impiegando la stessa numerazione delle varie sezioni e dei punti, firmare una dichiarazione del tenore di quella contenuta nella sezione 13 ed allegare la relativa documentazione.

La documentazione allegata deve essere comunicata in lingua originale; se non si tratta di una lingua ufficiale dell'Unione, deve essere tradotta nella lingua procedurale. La documentazione può essere fornita in originale o in copia (cfr. articolo 2, paragrafo 4, del regolamento).

Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono, salvo indicazione contraria, riferirsi all'anno civile precedente quello della domanda. Qualora, per validi motivi, non siano disponibili dati per tale periodo di riferimento (ad esempio perché l'esercizio contabile non coincide con l'anno civile o i dati per l'anno precedente non sono ancora disponibili), vanno fornite le più recenti informazioni disponibili, spiegando perché non possono essere comunicati i dati riferiti all'anno civile precedente quello della domanda.

Le informazioni di natura finanziaria possono essere fornite nella moneta in cui è denominato il bilancio ufficialmente certificato dell'impresa/e interessata/e, ovvero in ecu. In quest'ultimo caso il tasso di cambio impiegato per la conversione deve essere il tasso di cambio medio negli anni o periodi considerati.

Le domande vanno presentate in un originale e in 17 copie, e corredate di allegati in tre esemplari contenenti la documentazione a sostegno (cfr. articolo 2, paragrafo 3, del regolamento).

La domanda di attestazione negativa dev'essere spedita al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Cancelleria
Rue de la Loi 200/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

oppure può essere consegnata a mano, durante l'orario di lavoro ufficiale di ogni giorno lavorativo, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Cancelleria
Avenue de Cortenberg 158/Kortenberglaan 158
B-1040 Bruxelles

I. Riservatezza

L'articolo 214 del trattato CE, l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1017/68, l'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4056/86 e l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3975/87, l'articolo 9 del protocollo 23 dell'accordo SEE, l'articolo 122 dell'accordo SEE e l'articolo 27 del capitolo VI, l'articolo 24 del capitolo IX e l'articolo 17 del capitolo XI del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA di non divulgare le informazioni che per loro natura sono protette dal segreto d'ufficio.

D'altra parte, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87, la Commissione deve pubblicare il contenuto essenziale di una domanda di esenzione. Tale pubblicazione «... deve tener conto dell'interesse delle imprese e che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari» [cfr. articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68, articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87].

Prima di pubblicare il contenuto essenziale di una domanda, la Commissione sottopone ai richiedenti una copia del testo proposto.

A questo riguardo l'impresa che ritenga che la pubblicazione delle informazioni richieste o la loro divulgazione a terzi sarebbe lesiva dei suoi interessi è invitata a fornire tali informazioni in uno o più allegati separati, contrassegnando ogni pagina con l'indicazione «segreto d'affari». L'impresa indicherà inoltre i motivi per cui ritiene che le informazioni siano da qualificare come riservate o segrete e non debbono essere divulgate o pubblicate.

J. Seguito del procedimento

La domanda è registrata dalla cancelleria della Direzione generale Concorrenza (DG IV). Essa ha effetto a partire dalla ricezione da parte della Commissione, ovvero alla data del timbro postale nel caso di plico raccomandato (cfr. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento). Le domande incomplete sono tuttavia disciplinate da norme speciali (cfr. sub E).

La Commissione, per ciascuna domanda, invia un avviso di ricevimento scritto, con l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla pratica. Tale numero dovrà essere sempre indicato in tutta la successiva corrispondenza concernente la domanda. L'invio dell'avviso di ricevimento non implica che la domanda sia da ritenersi valida.

La Commissione può procurarsi ulteriori informazioni presso le parti o presso terzi e può suggerire alle parti di modificare l'accordo al fine di renderlo accettabile.

La Commissione può opporsi ad una domanda di esenzione qualora nutra seri dubbi sul fatto che gli accordi in causa dovrebbero beneficiare di una decisione di esenzione.

Se, dopo aver sollevato seri dubbi nell'ambito della procedura di opposizione, la Commissione intende adottare una decisione di esenzione, essa deve pubblicare il contenuto essenziale della domanda e invitare i terzi interessati a presentare le loro osservazioni [cfr. articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87]. Successivamente il progetto preliminare di decisione deve essere presentato, per essere discusso, al comitato consultivo competente, composto di funzionari delle autorità competenti degli Stati membri. Se il caso rientra nel campo d'applicazione dell'accordo SEE, rappresentanti dell'Autorità di vigilanza EFTA e degli Stati EFTA sono invitati a partecipare. Solo in questo momento, e salvo il prodursi di eventi che modifichino la sua volontà, la Commissione può emanare una decisione.

Talvolta le pratiche vengono archiviate senza che sia adottata una decisione formale, ad esempio perché si constata che all'accordo si applica un'esenzione per categoria o perché non richiedono, in quel momento, un intervento della Commissione. In tali casi viene spedita una lettera amministrativa. Per quanto una lettera amministrativa non sia una decisione della Commissione, essa indica nondimeno il modo in cui i servizi della Commissione valutano il caso sulla base dei fatti a loro conoscenza; ciò significa che, ad esempio, se si sostenesse che un contratto è nullo a norma dell'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'accordo SEE, la Commissione potrebbe se necessario adottare una decisione atta a chiarire la situazione giuridica.

K. Definizione impiegate nella parte operativa del presente formulario

Accordo: il termine «accordo» designa tutte le forme d'intesa cioè gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni e le pratiche concordate.

Anno: il termine indica l'anno civile, salvo indicazione contraria.

Gruppo: ai fini del presente formulario, si considera che esiste una relazione di gruppo quando un'impresa detiene in un'altra impresa:

- più della metà del capitale sociale o del patrimonio aziendale, o
- il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
- il potere di designare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, ovvero
- il diritto di gestire gli affari dell'impresa.

Un'impresa comune controllata congiuntamente da una pluralità di altre imprese fa parte, ai fini del presente formulario, del gruppo di ognuna di queste imprese.

Accordo notificato: è tale l'accordo oggetto di una domanda inoltrata per mezzo del presente formulario.

Mercato rilevante del prodotto: la domanda 5.1 del presente formulario prevede che l'impresa o la persona che presenta la domanda definisca il mercato rilevante, ossia il mercato dei beni e/o dei servizi verosimilmente destinato a subire gli effetti dell'accordo. Questa definizione viene in seguito impiegata come base di una serie di altre domande. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti richiedenti sono designate nel presente formulario come mercato/i rilevante/i del prodotto.

Mercato geografico rilevante: la domanda 5.2 del presente formulario prevede che l'impresa o la persona che presenta la domanda definisca il mercato geografico rilevante verosimilmente destinato a subire gli effetti dell'accordo. Le definizioni in questione costituiscono quindi la base per numerose altre domande contenute nel presente formulario. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti richiedenti sono designate nel presente formulario come mercato/i geografico/i rilevante/i.

Mercato geografico e del prodotto rilevante: combinando le loro risposte alla domanda 5, si ha la definizione che le parti danno del mercato o dei mercati rilevanti interessati dall'accordo notificato. Questa definizione viene in seguito impiegata come base di una serie di altre domande. Le definizioni in tal modo fornite dalle parti richiedenti sono designate nel presente formulario come mercato/i geografico/i e del prodotto rilevante/i.

Parti e richiedenti: il termine «parti» è impiegato con riferimento a tutte le imprese partecipanti all'accordo notificato. Poiché una domanda può essere presentata anche da una sola delle imprese partecipanti ad un accordo, il termine «richiedenti» è impiegato per designare esclusivamente l'impresa o le imprese che presentano effettivamente la domanda.

PARTE OPERATIVA

La prima pagina della domanda deve contenere l'espressione «Domanda presentata sulla base del formulario TR» e, a seconda del caso, una o più delle indicazioni seguenti:

- «Domanda di esenzione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68»
- «Domanda di esenzione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86»
- «Domanda di attestazione negativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e/o di esenzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87».

CAPO I

Sezioni relative alle parti, ai loro gruppi e all'accordo

Sezione 1

Identità delle imprese o persone che presentano la domanda

- 1.1. Elencare le imprese in nome e per conto delle quali viene presentata la domanda, indicandone la ragione o denominazione sociale, nonché il nome commerciale, abbreviato o utilizzato correntemente (se diverso dalla ragione o denominazione sociale).
- 1.2. Se la domanda è presentata esclusivamente per conto di una o di alcune delle imprese partecipanti all'accordo oggetto della notifica, si prega di confermare che le imprese restanti ne sono state informate e hanno ricevuto copia del presente formulario, previa omissione delle informazioni riservate o protette dal segreto d'ufficio⁽¹⁾. (Allegare in tal caso alla domanda copia della versione non riservata della domanda che sarà stata comunicata alle altre parti).
- 1.3. Nel caso in cui venga presentata una domanda congiunta, è stato nominato un rappresentante comune⁽²⁾ ⁽³⁾.

Se la risposta è sì, fornire le indicazioni specificate ai punti da 1.3.1 a 1.3.3.

Se la risposta è negativa, fornire le medesime informazioni per ciascun rappresentante incaricato di agire per l'una o l'altra delle parti dell'accordo, specificando chi esso rappresenta.
- 1.3.1. Nome del rappresentante.
- 1.3.2. Indirizzo del rappresentante.
- 1.3.3. Numero di telefono e di fax del rappresentante.
- 1.4. Nel caso in cui siano stati nominati uno o più rappresentanti, alla domanda deve essere allegata copia della procura ad agire per conto dell'impresa/e che presenta/ano la domanda.

Sezione 2

Informazioni relative alle parti e ai gruppi cui appartengono

- 2.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato indicare denominazione, indirizzo e paese della sede sociale.
- 2.2. Natura dell'attività di ciascuna delle parti.
- 2.3. Per ogni parte indicare il nome, indirizzo, numero di telefono e di fax della persona da contattare, nonché carica da essa occupata nell'impresa.
- 2.4. Gruppo di imprese cui le parti appartengono. Indicare il settore di attività di ciascun gruppo e il suo fatturato mondiale⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ La Commissione è conscia del fatto che in casi eccezionali può non essere possibile informare della notifica le parti non notificanti o inviare loro copia della domanda. Ciò può verificarsi, per esempio, in caso di notifica di un accordo tipo da stipulare con una moltitudine d'impresе. In tal caso s'indicherà il motivo che rende impraticabile seguire la procedura normale.

⁽²⁾ Ai fini della presente sezione si intende per rappresentante una persona fisica o giuridica formalmente incaricata di presentare la domanda in nome della parte o delle parti richiedenti. Diverso è invece il caso in cui la domanda è firmata da un membro della o delle società interessate: in questo caso non si ha la nomina di un rappresentante.

⁽³⁾ Non è obbligatorio nominare un rappresentante per la compilazione e la presentazione della domanda. Si richiede l'identificazione dei rappresentanti solo nel caso in cui le parti richiedenti abbiano deciso di designarli.

⁽⁴⁾ Per il calcolo dal fatturato nei settori delle banche e delle assicurazioni cfr. l'articolo 3 del protocollo 22 dell'accordo SEE.

Sezione 3

Questioni procedurali

- 3.1. Si prega di indicare se in relazione alla notificazione sono stati presi contatti formali con altre autorità competenti in materia di concorrenza. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'autorità, il nome della persona o del servizio cui ci si è rivolti e la natura del contatto. Si prega inoltre di menzionare qualsiasi altro procedimento o contatto informale, di cui le parti notificanti siano a conoscenza, intercorso con la Commissione o l'Autorità di vigilanza EFTA e qualsiasi altro precedente procedimento facente capo ad autorità o istanze giudiziarie nazionali di Stati della CE o dell'EFTA in relazione all'accordo notificato o ad altri accordi connessi.
- 3.2. Qualora si sostenga che il suo notificato debba essere esaminato d'urgenza, si prega di indicarne i motivi.
- 3.3. Indicare se le parti intendono presentare a corredo della notifica ulteriori dati o argomentazioni non ancora disponibili e, in caso affermativo, su quali punti⁽¹⁾.

Sezione 4

Descrizione particolareggiata dell'accordo

- 4.1. Fornire una descrizione della natura, del contenuto e degli obiettivi perseguiti dall'accordo notificato.
- 4.2. Si descrivano le disposizioni contenute nell'accordo che possano restringere la libertà dei partecipanti di prendere decisioni commerciali autonome, per esempio in materia di:
 - prezzi di acquisto e di vendita, sconti e altre condizioni commerciali;
 - quantitativi di servizi da offrire;
 - sviluppo tecnico o investimenti;
 - scelta dei mercati o delle fonti di approvvigionamento;
 - acquisti da o vendite a terzi;
 - scelta delle condizioni da applicare per la prestazione di servizi equivalenti;
 - offerta di un insieme di servizi separatamente o in un unico pacchetto.Qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, prevista da un regolamento di esenzione per categoria, identificare in questo elenco le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate in virtù del regolamento pertinente.
- 4.3. Indicare quali siano gli Stati membri della Comunità e gli Stati EFTA⁽²⁾ il cui commercio rischia di essere influenzato dall'intesa. Si prega di motivare la risposta a questa domanda, fornendo, laddove necessario, i dati relativi ai flussi commerciali. Indicare inoltre se può esserne influenzato il commercio tra la Comunità o lo SEE e uno o più paesi terzi, anche in questo caso motivando la risposta.

CAPO II

Descrizione del mercato

Sezione 5

Mercato rilevante

Il mercato rilevante del prodotto di cui trattasi comprende tutti i beni e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati⁽³⁾.

Di norma, si considerano pertinenti per la determinazione del mercato rilevante del prodotto e sono pertanto da prendere in considerazione nella presente analisi i seguenti fattori⁽⁴⁾:

- il grado di somiglianza tra i servizi o prodotti in questione,
- le differenze di prezzo fra due servizi o prodotti,
- il costo del passaggio dall'uno all'altro di due servizi o prodotti potenzialmente in concorrenza,
- le preferenze stabilite o consolidate dei consumatori per un tipo o categoria di servizio o prodotto rispetto ad un altro.
- le classificazioni dei servizi o prodotti (per esempio classificazioni delle camere di commercio e simili).

⁽¹⁾ Se le parti notificanti presentano con il presente formulario tutte le informazioni di cui ci si può ragionevolmente attendere che siano in possesso all'atto della notifica, il fatto che esse intendano fare presenti ulteriori fatti e argomenti a corredo della notifica in un momento successivo non impedisce che la notifica sia considerata valida al momento in cui è pervenuta.

⁽²⁾ Cfr. l'elenco nell'appendice III.

⁽³⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5).

⁽⁴⁾ Non si tratta di un elenco tassativo: le parti possono citare anche altri fattori.

Il mercato geografico rilevante comprende il territorio in cui le imprese interessate contribuiscono all'offerta di beni o servizi, ove le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che si può distinguere dalle zone limitrofe in particolare perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei servizi o prodotti di cui trattasi, l'esistenza di barriere all'entrata o di preferenze dei consumatori e sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese o differenze di prezzo sostanziali tra territori limitrofi⁽¹⁾.

- 5.1. Alla luce di quanto sopra, illustrare la definizione di mercato/i rilevante/i del prodotto che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della domanda da parte della Commissione.

Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni espresse e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati. In particolare, specificare quali sono i prodotti o i servizi specifici sui quali incide, direttamente o indirettamente, l'accordo e quali sono le categorie di servizi o prodotti che sono considerate sostituibili nella predetta definizione del mercato.

Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come «il/i mercato/i rilevante/i del prodotto di cui trattasi».

- 5.2. Illustrare la definizione del/dei mercato/i geografico/i rilevante/i che le parti ritengono debba costituire la base dell'esame della domanda da parte della Commissione.

Nella risposta, si prega di indicare le ragioni alla base delle ipotesi o delle conclusioni espresse e di spiegare in che modo si è tenuto conto dei fattori pertinenti suindicati. Elencare tutti i paesi in cui le parti sono attive nel/nei mercato/i rilevante/i del prodotto di cui trattasi e, qualora si ritenga che il mercato geografico sia più vasto del singolo Stato membro della CE o del territorio dello Stato EFTA nel quale operano le parti dell'accordo, indicare le ragioni a sostegno di questa tesi. Nelle domande successive, ci si riferirà alla definizione (o definizioni) di cui sopra come «il/i mercato/i geografico/i rilevante/i».

Sezione 6

Società del gruppo attive sui medesimi mercati delle parti

- 6.1. Per ciascuna delle parti dell'accordo notificato fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti al medesimo gruppo:
- 6.1.1. attive nel/i mercato/i geografico/i rilevante/i;
- 6.1.2. attive in mercati contigui al mercato/i rilevante/i del prodotto (cioè attive in prodotti/servizi che rappresentano sostituti imperfetti e parziali dei prodotti compresi nella definizione data del mercato rilevante del prodotto).

È necessario indicare nominativamente tali imprese anche se vendono il prodotto o servizio in questione in altre aree geografiche, diverse da quelle in cui operano le parti dell'accordo notificato. Si prega di indicare la denominazione, la sede, i prodotti o i servizi specifici e l'ambito geografico dell'attività di ciascun membro del gruppo.

Sezione 7

Posizione delle parti sul(i) mercato(i) dei prodotti rilevante(i)

Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite riferendosi ai gruppi cui appartengono le parti e non alle singole imprese direttamente interessate dall'accordo notificato.

- 7.1. Per ciascun mercato rilevante del prodotto indicato nella risposta alla domanda 6.1 si prega di specificare:
- 7.1.1. le quote di mercato delle parti sul mercato geografico rilevante, nei tre anni precedenti;
- 7.1.2. se diverse, le quote di mercato delle parti: a) nell'insieme dello SEE, b) nella CE, c) nel territorio degli Stati EFTA e d) in ciascuno Stato membro della CE e in ciascuno Stato EFTA nei tre anni precedenti⁽²⁾. Laddove le quote di mercato siano inferiori al 20 %, indicare semplicemente nella presente sezione la fascia corrispondente: 0-5 %, 5-10 %, 15-20 %.

⁽¹⁾ Non si tratta di un elenco tassativo: le parti possono citare anche altri fattori.

⁽²⁾ Qualora sia stato indicato come mercato geografico rilevante il mercato mondiale, occorre indicare i dati per il SEE, la CE, il territorio degli Stati EFTA e ciascuno Stato membro della CE e Stato EFTA. Qualora come mercato geografico rilevante sia stata indicata la CE, devono essere forniti i dati per il SEE, il territorio degli Stati EFTA e ciascuno Stato membro della CE e Stato EFTA. Se si considera che il mercato rilevante abbia dimensioni nazionali, devono essere indicati i dati per il SEE, la CE e il territorio degli Stati EFTA.

Nelle risposte a queste domande, la quota di mercato può essere calcolata in termini di valore o di volume. È necessario documentare i dati indicati. Pertanto, per ciascuna risposta, occorre indicare il valore/volume del mercato complessivo e i dati relativi al fatturato/volume delle vendite corrispondente di ciascuna delle parti in questione. È altresì necessario indicare la fonte, o le fonti, dei dati (come ad esempio: statistiche ufficiali, stime, ecc.) e, laddove possibile, allegare copia dei documenti da cui provengono i dati indicati.

Sezione 8

Posizione dei concorrenti e dei clienti sul mercato del prodotto di cui trattasi

Le informazioni richieste nella presente sezione devono essere fornite riferendosi all'insieme delle parti e non alle singole imprese direttamente interessate dall'accordo notificato.

Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, in cui le parti detengono una quota di mercato complessiva superiore al 15 %.

- 8.1. Indicare i cinque maggiori concorrenti delle parti. Si prega di identificare le imprese e di fornire la miglior stima possibile della loro quota di mercato in detti spazi geografici. Indicare anche l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e se possibile il nome di una persona da contattare, per ciascuna impresa indicata.
- 8.2. Indicare i cinque maggiori clienti di ciascuna delle parti, precisando nella denominazione, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax nonché il nome di una persona da contattare.

Sezione 9

Ingresso sul mercato e concorrenti potenziali sotto il profilo del prodotto e geografico

Occorre rispondere alle domande che seguono per tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, in cui le parti detengono una quota di mercato complessiva superiore al 15 %:

- 9.1. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i del prodotto di cui trattasi (ossia gli ostacoli che possono impedire alle imprese che attualmente non prestano servizi appartenenti al o ai mercati del prodotto di cui trattasi di entrare in tale/i mercato/i) tenendo conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:
 - in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dal requisito di un'autorizzazione dei pubblici poteri o dal rispetto di eventuali norme di qualunque tipo? Esistono controlli legali o amministrativi all'ingresso su tali mercati?
 - in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla necessità di avere accesso ad infrastrutture di trasporto?
 - in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla disponibilità di materiale rotabile, navi, aeromobili o altri veicoli necessari per la fornitura dei servizi?
 - in che misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla durata dei contratti conclusi tra un'impresa e i rispettivi fornitori e/o clienti?
 - si descriva l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo in tali mercati e in particolare l'importanza delle licenze di brevetto, know-how e altri diritti.
- 9.2. Descrivere i diversi fattori che influenzano nel caso specifico l'ingresso sul/i mercato/i geografico/i rilevante/i (ossia gli ostacoli che possono impedire alle imprese che già forniscono servizi facenti parte del mercato del prodotto di cui trattasi in aree esterne al/i mercato/i geografico/i rilevante/i di estendere la loro area di attività in modo da includervi quest'ultimo/i). Si prega di motivare le risposte, illustrando, laddove pertinenti, l'importanza dei seguenti fattori:
 - barriere commerciali imposte per legge, quali tariffe doganali, contingenti, ecc.;
 - norme o specifiche tecniche locali;
 - politiche dei pubblici appalti;
 - presenza di una rete di distribuzione locale e di vendita al dettaglio adeguata e disponibile;
 - necessità di accesso ad infrastrutture di trasporto;
 - preferenze consolidate dei consumatori per marche o prodotti locali;
 - lingua.

- 9.3. Negli ultimi tre anni si è constatato l'ingresso di nuove imprese sul/i mercato/i del prodotto di cui trattasi, nelle aree geografiche di attività delle parti? Si prega di rispondere per quanto riguarda i nuovi concorrenti sia sotto il profilo dei prodotti sia sotto il profilo geografico. Se la risposta è positiva, indicare quali sono l'impresa o le imprese interessate (se possibile: denominazione, indirizzo, telefono, fax e persona da contattare), e fornire la migliore stima possibile della rispettiva quota di mercato sui mercati rilevanti, del prodotto e geografici.

CAPO III

Sezioni finali

Sezione 10

Motivazione della domanda di attestazione negativa

In caso di domanda di attestazione negativa indicare:

- 10.1. i motivi, specificando cioè quali clausole o effetti dell'accordo o del comportamento potrebbero, secondo il richiedente, sollevare problemi di compatibilità con le norme di concorrenza della Comunità o del SEE. Lo scopo è fornire alla Commissione un quadro assolutamente chiaro dei dubbi che l'impresa richiedente nutre in merito all'accordo o comportamento e che desidera siano risolti da un'attestazione negativa.

Successivamente, nelle tre sottosezioni seguenti, specificare i fatti ed i motivi per cui l'impresa richiedente ritiene inapplicabili l'articolo 85, paragrafo 1 o l'articolo 86 del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1 o l'articolo 54 dell'accordo SEE, ossia:

- 10.2. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune o del territorio degli Stati EFTA, ovvero la ragione per la quale l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il suo comportamento non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;
- 10.3. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in misura sensibile il gioco della concorrenza all'interno dello SEE, ovvero l'impresa richiedente non detiene una posizione dominante o il suo comportamento non costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante;
- 10.4. il motivo per il quale l'accordo o il comportamento non sono tali da incidere in misura apprezzabile sugli scambi fra Stati membri o tra la Comunità e uno o più Stati EFTA o tra gli Stati EFTA.

Sezione 11

Motivazione della domanda di esenzione

Qualora venga presentata una domanda di esenzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, esporre in che modo:

- 11.1. l'accordo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione e/o a promuovere il progresso tecnico o economico. Esporre in particolare in che modo l'accordo contribuisca a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o ad aumentare la produttività delle imprese.

In particolare, si prega di indicare per quali motivi ci si attende che la collaborazione produrrà tali vantaggi; ad esempio, le parti dell'accordo possiedono tecnologie o sistemi di distribuzione complementari che daranno luogo a rilevanti sinergie? (In caso affermativo, specificare quali.) Indicare anche se le parti hanno elaborato, per valutare la fattibilità dell'operazione e i benefici che ne sarebbero derivati, appositi documenti o studi e se questi formulino stime dei risparmi o dei guadagni di efficienza conseguibili. Si prega di allegare copia degli eventuali documenti o studi citati;

- 11.2. i consumatori beneficino di una congrua parte dell'utile derivante da tale miglioramento o progresso. Esporre in particolare in che modo l'accordo prenda in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti;
- 11.3. tutte le disposizioni restrittive contenute nell'accordo siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi indicati sopra al punto 11.1 (qualora si richieda il beneficio di una procedura di opposizione, è particolarmente importante identificare e giustificare le restrizioni che eccedono quelle automaticamente esentate dal regolamento pertinente). A questo riguardo si prega di illustrare perché i vantaggi derivanti dall'accordo notificato, citati in risposta alla domanda 11.1, non potrebbero essere conseguiti, o potrebbero essere ottenuti ma con minore rapidità ed efficienza o ad un costo più alto o con minor certezza di successo i) in mancanza della conclusione dell'accordo in quanto tale e ii) senza le clausole e disposizioni specifiche dell'accordo indicate in risposta alla domanda 4.2;
- 11.4. l'accordo non elimina la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

Sezione 12

Documentazione a sostegno

La domanda regolarmente redatta è presentata in unico esemplare. Essa deve contenere le versioni definitive di tutti gli accordi oggetto della domanda ed essere accompagnata dai documenti seguenti:

- a) 17 copie della domanda stessa;
- b) tre copie delle relazioni annuali e dei bilanci degli ultimi tre anni, per tutte le parti dell'accordo notificato;
- c) tre copie dei più recenti studi di mercato, o dei documenti di previsione, interni o esterni redatti per valutare o analizzare i mercati interessati sotto il profilo delle condizioni di concorrenza, dei concorrenti (effettivi e potenziali) e delle condizioni di mercato. Per ogni documento vanno indicati il nome e le funzioni dell'autore;
- d) tre copie dei rapporti e delle analisi preparate da o per qualsiasi dirigente o amministratore per valutare o analizzare l'accordo notificato.

Sezione 13

Dichiarazione

La domanda deve concludersi con la seguente dichiarazione, che deve essere sottoscritta da tutte le parti richiedenti o dai loro rappresentanti.

«I sottoscritti dichiarano che le informazioni nella presente domanda sono state fornite secondo scienza e coscienza, che sono state allegate copie integrali di tutti i documenti richiesti dal formulario TR di cui le imprese del gruppo di appartenenza delle parti richiedenti dispongono e a cui hanno accesso, che tutte le stime sono indicate come tali e rappresentano le loro valutazioni più plausibili degli elementi di fatto e che tutte le opinioni espresse sono veritiere.

Essi dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Luogo e data:

Firma:»

Aggiungere i nomi del/dei firmatario(i) della domanda e le loro qualifiche.

Le domande non firmate sono invalide.

Appendice 1

TESTO DEGLI ARTICOLI 85 E 86 DEL TRATTATO CE, DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 56 DELL'ACCORDO SEE E DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL PROTOCOLLO 22 A TALE ACCORDO

Articolo 85 del Trattato CE

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'impresa,
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche

concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 86 del trattato CE

È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 53 dell'accordo SEE

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto e/o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54 dell'accordo SEE

È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 56 dell'accordo SEE

1. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 53 spettano agli organi di vigilanza conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) i casi che riguardano soltanto gli scambi fra Stati EFTA sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA;
- b) l'Autorità di vigilanza EFTA decide come previsto dalle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, e dalle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 33 % del loro fatturato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo;
- c) la Commissione CE decide negli altri casi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58 del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

2. Le decisioni in merito ai casi contemplati dall'articolo 54 spettano all'organo di vigilanza sul cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA.

4. I termini «imprese» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articoli 2, 3 e 4 del protocollo 22 all'accordo SEE*Articolo 2*

Il fatturato ai sensi dell'articolo 56 dell'accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l'accordo, nell'ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell'ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Articolo 3

Il fatturato è sostituito:

- a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, dal loro stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti nel territorio in cui si applica l'accordo e l'importo totale di tali crediti;
- b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi corrisposti dai residenti nel territorio cui si applica l'accordo, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

Articolo 4

1. In deroga alla definizione di fatturato di cui all'articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 dell'accordo è costituito:

- a) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;
- b) in relazione agli accordi, alle decisioni di associazione di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.

2. Tuttavia, se alla data in cui vengono posti in essere gli accordi contemplati al paragrafo 1, lettere a) e b) non si è ancora evidenziato un fatturato in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, si applica la disposizione generale di cui all'articolo 2.

Appendice II

ELENCO DEI TESTI PERTINENTI

(alla data del 1° febbraio 1998)

(Anche qualora si ritenga che le intese di cui trattasi non hanno bisogno di essere notificate in base a nessuno dei regolamenti o comunicazioni in oggetto, può essere tuttavia opportuno procurarsene copia).

Regolamenti di applicazione ⁽¹⁾

- Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18).
- Regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, 4056/86 e 3975/87 del Consiglio, riguardanti l'applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti.

Regolamenti che prevedono esenzioni per categoria

- Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4 (esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese).
- Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare articolo 3 ed articolo 6 (esenzione delle intese tra vettori riguardanti l'esercizio di servizi regolari di trasporto marittimo ed esenzione degli accordi tra utenti e conferenze riguardanti l'utilizzazione di servizi di trasporto marittimo di linea).
- Regolamento (CE) n. 870/95 della Commissione, del 20 aprile 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), in forza del regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio (GU L 89 del 21. 4. 1995, pag. 7), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. L'articolo 7 di tale regolamento prevede una procedura di opposizione.
- Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 155 del 26. 6. 1993, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1523/96 (GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 11). Si veda inoltre la comunicazione in merito alla procedura da osservare per effettuare le comunicazioni alla Commissione di cui gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1617/93 (GU C 177 del 29. 6. 1993, pag. 6).

⁽¹⁾ Per le norme procedurali dall'Autorità di vigilanza EFTA, cfr. l'articolo 3 del protocollo 21 all'accordo SEE e le relative disposizioni contenute nel protocollo 4 all'accordo tra gli Stati EFTA sulla costituzione di un organo di vigilanza e di una Corte di giustizia.

Comunicazioni di carattere generale⁽¹⁾

- Comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3), con rettifica (GU C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14). La comunicazione definisce i tipi di cooperazione aventi ad oggetto le ricerche di mercato, la contabilità, la R&S, l'uso in comune di impianti per la produzione e di attrezzature per il deposito ed il trasporto delle merci, la costituzione di associazioni di imprese a finalità specifica, la vendita in comune e i servizi in comune di assistenza ai clienti e di riparazione, la pubblicità in comune o l'uso di un marchio comune, che a giudizio della Commissione non rientrano nel campo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1.
- Comunicazione della Commissione relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato (GU C 1 del 3. 1. 1979, pag. 2).
- Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle imprese comuni aventi natura di cooperazione ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (GU C 43 del 16. 2. 1993, pag. 2). Questa comunicazione enuncia i principi di valutazione delle imprese comuni.
- Comunicazione della Commissione su chiarimenti relativi alle raccomandazioni della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza ai progetti di nuove infrastrutture di trasporto (GU C 298 del 30. 9. 1997, pag. 5).
- Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 207 del 18. 7. 1996, pag. 4).
- Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedurali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU C 23 del 23. 1. 1997, pag. 3).
- Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 13).
- Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9. 12. 1997, pag. 5).

Una raccolta di questi testi (situazione al 30 giugno 1994) è stata pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (rif. Vol. I: ISBN 92-826-6759-6, numero di catalogo: CM-29-93-A01-II-C). I documenti in questione possono anche essere consultati a partire dalla homepage della DG IV «Concorrenza» sul server Europa:

<http://europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm>

Conformemente all'accordo SEE, tutti questi testi si applicano anche allo Spazio economico europeo.

⁽¹⁾ Cfr. inoltre le corrispondenti comunicazioni pubblicate dall'Autorità di vigilanza EFTA.

Appendice III

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI E DEGLI STATI EFTA, INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE E DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ED ELENCO DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ E NEGLI STATI EFTA

Gli Stati membri, alla data del presente regolamento, sono i seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Gli Stati EFTA che alla data del presente regolamento sono parti contraenti dell'accordo SEE sono i seguenti: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

L'indirizzo della direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee è il seguente:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 299 11 11
<http://europa.eu.int/comm/dg04>

L'indirizzo della direzione della concorrenza dell'Autorità di vigilanza EFTA è il seguente:

Autorità di vigilanza EFTA
Direzione Concorrenza e aiuti di Stato
Rue de Trèves, 74
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 286 18 11
Fax: (32-2) 286 18 00
<http://www.efta.int>

Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione in seno alle Comunità sono indicati qui di seguito:

BELGIO

Commission européenne
Bureau en Belgique
Europese Commissie
Bureau in België
Rue Archimède 73/Archimedesstraat 73
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 295 38 44
Fax: (32-2) 295 01 66
<http://europa.eu.int/comm/represent/be>

DANIMARCA

Europa-Kommissionen
Repræsentation i Danmark
Østergade 61 (Højbrohus)
Postboks 144
DK-1004 København K
Tel. (45 33) 14 41 40
Fax: (45-33) 11 12 03
<http://europa.eu.int/dk>

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Europäische Kommission
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
Zitelmannstraße 22
D-53113 Bonn
Tel. (49-228) 53 00 90
Fax: (49-228) 530 0950, 530 0912

Europäische Kommission
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
- Vertretung in Berlin
Kurfürstendamm 102
D-10711 Berlin 31
Tel. (49-30) 896 09 30
Fax: (49-30) 892 20 59

Europäische Kommission
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland
- Vertretung in München
Erhardtstrasse 27
D-80331 München
Tel. (49-89) 202 10 11
Fax: (49-89) 202 10 15
[http:// www.eu-kommission.de](http://www.eu-kommission.de)

GRECIA

Evropaiki Epitropi
Antiprosopia stin Ellada
2, Vassilissis Sofias
GR-10674 Athina
Tel. (30-1) 725 10 00
Fax: (30-1) 724 46 20
<http://www.forthnet.gr/ee>

SPAGNA

Comisión Europea
Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
E-28046 Madrid
Tel. (34) 914 31 57 11
Fax: (34) 914 32 17 64

Comisión Europea
Representación en Barcelona
Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18
E-08008 Barcelona
Tel. (34) 934 15 81 77
Fax: (34) 934 15 63 11
<http://www.euroinfo.cce.es>

FRANCIA

Commission Européenne
Représentation en France
288, boulevard Saint-Germain
F-75007 Paris
Tel. (33-1) 40 63 38 00
Fax: (33-1) 45 56 94 17/18/19

Commission Européenne
Représentation à Marseille
2, rue Henri Barbusse (CMCI)
F-13241 Marseille, Cedex 01
Tel. (33-4) 91 91 46 00
Fax: (33-4) 91 90 98 07
<http://europa.eu.int/france>

IRLANDA

European Commission
Representation in Ireland
Dawson Street 18
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 662 51 13
Fax: (353-1) 662 51 18

ITALIA

Commissione europea
Rappresentanza in Italia
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. (39) 06 69 99 91
Fax: (39) 06 679 16 58, 679 36 52

Commissione europea
Ufficio di Milano
Corso Magenta 59
I-20123 Milano
Tel. (39) 02 467 51 41
Fax: (39) 02 480 12 535

LUSSEMBURGO

Commission Européenne
Représentation au Luxembourg
Bâtiment Jean-Monnet
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Tel. (352) 43 01- 34935
Fax: (352) 43 01-34433

PAESI BASSI

Europese Commissie
Bureau in Nederland
Korte Vijverberg 5
NL-2513 AB Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 346 93 26
Fax: (31-70) 364 66 19
<http://www.dds.nl/plein/europa>

AUSTRIA

Europäische Kommission
Vertretung in Österreich
Kärtner Ring 5-7
A-1010 Wien
Tel: (43-1) 516 18
Fax: (43-1) 513 42 25
<http://www.europa.or.at>

PORTOGALLO

Comissão Europeia
Gabinete em Portugal
Centro Europeu Jean Monnet
Largo Jean Monnet, 1-10º
P-1250 Lisboa
Tel. (351-1) 350 98 00
Fax: (351-1) 350 98 01/02/03
<http://euroinfo.ce.pt>

FINLANDIA

Euroopan komissio
Suomen edustusto
Europeiska kommissionen
Representationen i Finland
31 Pohjoisesplanadi/Norra esplanaden 31
FIN-00100 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358-9) 622 65 44
Fax: (358-9) 65 67 28 (lehdistö ja tiedotus/press och information)

SVEZIA

Europeiska Kommissionen
Representation i Sverige
Nybrogatan 11, Box 7323
S-10390 Stockholm
Tel. (46-8) 562 444 11
Fax: (46-8) 562 444 12
<http://www.eukomm.se>

REGNO UNITO

European Commission
Representation in the United Kingdom
Jean Monnet House
8 Storey's Gate
London S W 1 P3 AT
United Kingdom
Tel. (44-171) 973 19 92
Fax: (44-171) 973 19 00, 973 19 10

European Commission
Representation in Northern Ireland
9/15 Bedford Street (Windsor House)
Belfast BT2 7EG
United Kingdom
Tel. (44-1232) 24 07 08
Fax: (44-1232) 24 82 41

European Commission
Representation in Wales
4 Cathedral Road
Cardiff CF1 9SG
United Kingdom
Tel. (44-1222) 37 16 31
Fax: (44-1222) 39 54 89

European Commission
Representation in Scotland
9 Alva Street
Edinburgh EH2 4PH
United Kingdom
Tel. (44-131) 225 20 58
Fax: (44-131) 226 41 05
<http://www.cec.or.uk>

Gli indirizzi degli uffici di informazione della Commissione negli Stati EFTA sono indicati qui di seguito:

NORVEGIA

Norwegian Competition Authority (Delegazione della Commissione europea in Norvegia)
Haakon VII's gate 10 (9th floor)
N-0161 Oslo
Tel. (47-22) 83 35 83
Fax: (47-22) 83 40 55

I formulari per le notificazioni e le domande, oltre ad informazioni più dettagliate sulle norme di concorrenza SEE, si possono ottenere anche presso i seguenti uffici:

ISLANDA

Samkeppnisstofnun (Autorità islandese di concorrenza)
Laugavegi
Póstholf 5120
IS - 125 Reykjavík
Islanda
Tel. (354-5) 527 422
Fax. (354-5) 627 442

LIECHTENSTEIN

Amt für Volkswirtschaft (Ufficio dell'economia nazionale)
Gerberweg 5
FL - 9490 - Vaduz
Liechtenstein
Tel. (41-75) 236 68 73
Fax. (41-75) 236 68 89

NORVEGIA

Norwegian Competition Authority (Autorità norvegese di concorrenza)
PO Box 8132 Dep.
0033 Oslo
Norvegia
Tel. (47-22) 40 09 00
Fax (47-22) 40 09 99

ALLEGATO II

FORMULARIO TR(B)⁽¹⁾

Il presente formulario e i suoi allegati devono essere presentati in un originale più 17 copie, la prova del potere di rappresentanza in un esemplare.

Se lo spazio disponibile a fianco di ogni domanda non è sufficiente, si prega di utilizzare dei fogli supplementari, indicando esattamente il punto del formulario cui essi si riferiscono.

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Direzione generale della Concorrenza
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Notificazione di accordi, decisioni o pratiche concordate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, mirante a ottenere la dichiarazione di non applicabilità del divieto di cui all'articolo 2, qualora esista uno stato di crisi ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento⁽²⁾.

I. Informazioni relative agli interessati

1. Cognome, nome e indirizzo della persona che presenta la notificazione. Se tale persona agisce in qualità di rappresentante, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o dell'associazione di imprese rappresentata, nonché nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali.

Deve essere prodotta la prova del potere di rappresentanza.

Se la notificazione viene inoltrata da più persone o per conto di più imprese, devono essere forniti i dati relativi a ciascuna di dette persone o imprese.

2. Ragione o denominazione sociale e indirizzo delle imprese partecipanti all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata, nonché cognome, nome e indirizzo dei proprietari o soci, ovvero, per le persone giuridiche, dei rappresentanti legali (salvo nel caso che dette indicazioni siano già state fornite al punto I.1).

Se non tutte le imprese partecipanti procedono alla notificazione, precisare in qual modo le altre imprese ne sono state informate.

Queste indicazioni non sono necessarie per i contratti tipo [cfr. sezione II, paragrafo 2, lettera b)].

3. Se con l'accordo, la decisione o la pratica concordata è stata costituita una società o è stato istituito un servizio comune, indicarne la ragione o denominazione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.
4. Se l'esecuzione dell'accordo è affidata a una società o ad un servizio comune, indicarne la ragione sociale o il nome e l'indirizzo, nonché cognome, nome e indirizzo dei loro rappresentanti.

Allegare copia dello statuto.

5. Se si tratta di decisioni di associazioni di imprese, indicare la ragione sociale e l'indirizzo dell'associazione, nonché cognome, nome e indirizzo dei rappresentanti.

Allegare copia dello statuto.

6. Se si tratta di imprese il cui stabilimento o la cui sede si trovino fuori dello SEE, indicare nome e indirizzo di un rappresentante ovvero la denominazione e l'indirizzo di una filiale stabiliti sullo SEE.

⁽¹⁾ Sono egualmente valide le notificazioni inoltrate mediante il formulario TR(B) rilasciato dalla Commissione e il formulario TR(B) rilasciato dalla Commissione e il formulario equivalente rilasciato dall'EFTA. Ogni riferimento agli Stati EFTA va inteso nel senso di indicare gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo

⁽²⁾ Cfr. anche lo stesso regolamento modificato ai fini del SEE (punto 10 dell'allegato XIV all'accordo sullo Spazio economico europeo, qui di seguito denominato in forma abbreviata «accordo SEE»).

II. Informazioni relative al contenuto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

1. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano i trasporti
 - ferroviari
 - su strada
 - per vie navigabilio le operazioni corrispondenti degli ausiliari dei trasporti?
2. Se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo, salvo indicazione contraria qui sotto, alle lettere a) e b).
 - a) Si tratta unicamente di un accordo quadro o di una decisione quadro?
In caso affermativo, allegare anche copia del testo completo dei singoli accordi e provvedimenti di attuazione.
 - b) Si tratta di un contratto tipo, cioè di un contratto che il notificante conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone?
In caso affermativo, è sufficiente allegare il testo del contratto tipo.
3. Se il contenuto, o una parte di esso, non risulta da atto scritto, indicarlo qui a fianco.
4. Fornire in ogni caso le seguenti indicazioni supplementari:
 - a) Data di conclusione dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
 - b) Data di entrata in vigore e eventualmente durata prevista di validità.
 - c) Oggetto: descrizione dettagliata del servizio (dei servizi) di trasporto in causa o di ogni altro oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
 - d) Finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata.
 - e) Condizioni di adesione, di risoluzione di recesso.
 - f) Misure che possono essere applicate contro le imprese partecipanti (penalità, esclusione, ecc.).

III. Mezzi previsti per conseguire le finalità dell'accordo, della decisione o della pratica concordata

1. Indicare se e in qual misura l'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardi:
 - l'osservanza di determinati prezzi o condizioni di trasporto o di altre condizioni d'esercizio;
 - la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, dello sviluppo tecnico o degli investimenti;
 - la ripartizione dei mercati dei trasporti, la restrizione alla libertà di concludere contratti di trasporto con terzi (contratti di esclusiva);
 - la restrizione alla libertà di concludere contratti di trasporto con terzi (contratti di esclusiva);
 - l'applicazione di condizioni differenti per prestazioni equivalenti.
2. L'accordo, la decisione o la pratica concordata riguardano le prestazioni di servizi di trasporto
 - a) soltanto all'interno di uno Stato membro o Stato EFTA?
 - b) fra Stati membri?
 - c) fra Stati EFTA?
 - d) fra la Comunità e uno o più Stati EFTA?
 - e) fra uno Stato membro o uno Stato EFTA e Stati terzi?
 - f) fra Stati terzi relativamente al transito attraverso uno o più Stati membri e/o uno o più Stati EFTA?

IV. Sussistenza delle condizioni alle quali l'accordo, la decisione o la pratica concordata sono esentati dal divieto di cui all'articolo 2

Esporre in quale misura:

1. vi è perturbazione del mercato dei trasporti;
2. l'accordo, la decisione o la pratica concordata è indispensabile per ridurre detta perturbazione;
3. l'accordo, la decisione o la pratica concordata non elimina la concorrenza su una parte sostanziale del mercato dei trasporti in parola.

REGOLAMENTO (CE) N. 2844/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1587/98 del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1587/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che è necessario fissare le modalità d'applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1587/98, allo scopo di stabilire, in modo dettagliato, le disposizioni relative alla concessione del contributo comunitario per le azioni contemplate dal suddetto regolamento, in particolare per quanto concerne le modalità di pagamento nonché di controllo e di sorveglianza delle azioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione, per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 del regime di compensazione istituito dal regolamento (CE) n. 1587/98.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le Azzorre e Madera, qualora il quantitativo annuo globale di 15 000 tonnellate di tonno non venisse raggiunto con le catture effettuate dalle navi immatricolate nei porti delle Azzorre e/o di Madera, gli operatori interessati possono utilizzare tonno originario di altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

2. Per tutte le regioni, i quantitativi massimi annui per le varie specie sono quelli fissati dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1587/98.

3. Per quanto riguarda la Guiana, i quantitativi che formano oggetto di compensazione sono quelli prodotti, essendo i produttori i beneficiari del regime.

I quantitativi ammessi al premio sono espressi in equivalente gamberi interi; qualora siano presentati sotto forma di code viene applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,6.

4. Per quanto riguarda la Riunione, i quantitativi che formano oggetto di compensazione sono quelli esportati, essendo gli esportatori i beneficiari del regime.

I quantitativi ammessi al premio sono espressi in equivalente pesce intero (eviscerato e con testa); è applicato un coefficiente di trasformazione di 1,15 nel caso di quantitativi di pesce presentato eviscerato e senza testa (VDK) e di 1,65 nel caso di quantitativi esportati sotto forma di filetti.

5. I quantitativi di tonno originari di paesi terzi non danno diritto a compensazione.

Articolo 3

1. Il tasso di conversione agricolo applicabile all'importo degli aiuti è quello in vigore il primo giorno del mese del ritiro fisico dei prodotti da parte

a) del primo acquirente per la commercializzazione come prodotti freschi o dell'impresa industriale interessata, nel caso delle Azzorre e di Madera;

b) del primo acquirente per la commercializzazione come prodotti freschi, dell'impresa di congelazione o eventualmente dell'impresa di trasformazione interessata, nel caso delle isole Canarie.

2. Per quanto riguarda la Guiana, il tasso di conversione agricolo applicabile all'importo degli aiuti è quello in vigore il primo giorno del mese in cui vengono sbarcati i prodotti ammessi al premio.

3. Per quanto riguarda la Riunione, il tasso di conversione agricolo applicabile all'importo degli aiuti è quello in vigore il primo giorno del mese di esportazione dei prodotti ammessi al premio.

Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti si accertano che le domande presentate dai beneficiari entro il termine da esse fissato siano corredate della necessaria documentazione comprovante la conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

2. Per quanto concerne la ripartizione della compensazione tra i beneficiari, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali di attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni devono garantire, in particolare, una ripartizione equilibrata tra i beneficiari qualora i quantitativi indicati nelle domande presentate alle autorità nazionali siano superiori a quelli specificati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1587/98.

Articolo 5

Il pagamento dell'aiuto da parte delle autorità competenti dello Stato membro è effettuato entro i tre mesi successivi a quello della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni atte a garantire l'osservanza delle condizioni di attuazione del regime, in particolare quelle concernenti la regolarità delle operazioni. Essi si impegnano a prevenire

e a perseguire le irregolarità e a recuperare gli importi indebitamente versati.

2. Le autorità nazionali mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenesse opportuno effettuare, ivi incluse le verifiche in loco.

3. Fatti salvi i controlli effettuati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, gli agenti incaricati dalla Commissione delle verifiche in loco hanno accesso a qualsiasi documento relativo alle spese sovvenzionate dalla Comunità a titolo del presente regolamento.

4. Entro cinque mesi dalla scadenza del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto, le autorità nazionali trasmettono alla Commissione una relazione annuale su quantitativi e valori prodotti e smerciati che hanno effettivamente beneficiato dell'aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2845/98 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1998

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/93 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2604/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 706/98 ⁽⁶⁾, le importazioni nella Comunità di determinati prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea sono state assoggettate a una vigilanza comunitaria preventiva;

considerando che, ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti;

considerando che, in vista dell'eliminazione, il 31 dicembre 1998, delle tariffe doganali all'importazione nella Comunità di tutti i prodotti CECA provenienti dalla Turchia, prima di quanto previsto dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è opportuno eliminare dalla portata del presente regolamento tutti i prodotti CECA provenienti dalla Turchia;

considerando che negli ultimi anni il mercato comunitario dell'acciaio ha manifestato una certa instabilità, anche a causa della pressione delle importazioni, segnatamente da regioni con una capacità di produzione eccessiva e un ridotto consumo interno. Dall'inizio del 1998 il mercato dell'acciaio è stato gravemente turbato dalle conseguenze della crisi economica e finanziaria iniziata nel Sud-Est asiatico. Dagli indicatori economici disponibili emergono le seguenti tendenze:

a) Produzione. Nel 1997 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità è salita a 160 milioni di tonnellate, con un aumento dell'8,8 % rispetto al 1996. Ha continuato ad aumentare tra il gennaio e il luglio 1998, ma da agosto è rallentata. Il notevole aumento nel primo semestre delle importazioni di prodotti siderurgici lavorati, il rallentamento dell'attività nei singoli settori consumatori, l'alto livello delle scorte e l'ulteriore riduzione delle esportazioni dovrebbero determinare nel 1998 una produzione di acciaio grezzo di 160 milioni di tonnellate. Nel 1999 la produzione potrebbe diminuire leggermente, dato che si prevede un calo del consumo del 4 % rispetto al 1998.

b) Importazioni. Nel 1997 le importazioni nella Comunità di prodotti CECA da tutti i paesi terzi sono state pari a 12,2 milioni di tonnellate, con un aumento del 15 % rispetto al 1996. Nei primi sei mesi del 1998 le importazioni di prodotti CECA sono ammontate a 10 milioni di tonnellate, con un aumento del 57,2 % rispetto allo stesso periodo del 1997, corrispondente ad aumenti del 70 % per i prodotti piatti, del 49 % per i prodotti lunghi e del 117 % per i prodotti semilavorati. Le importazioni di prodotti lavorati provenienti dall'Asia sono passate da 200 000 t nella prima metà del 1997 a 1,6 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 1998. Sono aumentate anche le importazioni provenienti da paesi indirettamente colpiti dalla crisi asiatica. I prezzi di alcuni prodotti siderurgici nella Comunità nel 1998 hanno avuto un calo fino al 30 % a causa di importazioni a basso prezzo. Si prevede che le importazioni resteranno cospicue nel 1999.

c) Esportazioni. Nel 1997 le esportazioni di prodotti CECA sono diminuite del 15 % rispetto all'anno precedente, scendendo a 21 milioni di tonnellate. Nei primi sei mesi del 1998, le esportazioni di prodotti CECA sono state pari a 8,6 milioni di tonnellate, con

⁽¹⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 8.

un calo medio del 18 % rispetto allo stesso periodo del 1997. È probabile che nel 1998 per la prima volta la Comunità diventi un importatore netto di prodotti di acciaio. Nel 1997 ha registrato un'eccedenza netta di 8,5 milioni di tonnellate.

d) Per determinati prodotti di acciaio contemplati dal trattato CE si registrano tendenze analoghe:

- nel 1997, rispetto all'anno precedente la produzione di nastri stretti in rotoli è aumentata del 16,8 %, mentre le importazioni sono mediamente cresciute del 2 %. Nei primi sei mesi del 1998, le importazioni sono salite in media del 7 % rispetto allo stesso periodo del 1997. Queste tendenze generali, tuttavia, nascondono le pressioni esercitate dalle importazioni in alcune regioni della Comunità;
- nel 1997, la produzione di tubi d'acciaio è aumentata dell'8,6 % rispetto al 1996. Le importazioni di tubi d'acciaio sono salite in media dell'1 % nel 1997 rispetto al 1996. Nei primi sei mesi del 1998, le importazioni di tubi d'acciaio sono mediamente aumentate del 34 % rispetto allo stesso periodo del 1997;

considerando pertanto che le tendenze relative a determinati prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi oggetto del presente regolamento minacciano di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari;

considerando che le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione⁽¹⁾, e che è necessario affrontare urgentemente questo problema;

considerando che gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni;

considerando che il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci;

considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi;

considerando che tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione, e che il documento quindi dev'essere

valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato;

considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati;

considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile;

considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali;

considerando che va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi, e che il presente regolamento non si applica ai prodotti originari dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Turchia. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» oppure, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94⁽¹⁾. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax);
- c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- d) la designazione precisa delle merci, compresi:
 - la denominazione commerciale,
 - i codici della nomenclatura combinata (NC),
 - il paese d'origine,
 - il paese di provenienza;
- e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in ecu, per voce della nomenclatura combinata;
- g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione⁽²⁾;
- h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;
- i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa a uno stesso contratto;
- j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità.»

⁽¹⁾ E tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

⁽²⁾ In base ai criteri contenuti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.

7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;

b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96.

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete inte-

grata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (1999)

7208 10 00	7210 12 19	7213 91 10	7225 11 00
7208 25 00	7210 20 10	7213 91 20	7225 19 10
7208 26 00	7210 30 10	7213 91 41	7225 19 90
7208 27 00	7210 41 10	7213 91 49	7225 20 20
7208 36 00	7210 49 10	7213 91 70	7225 30 00
7208 37 10	7210 50 10	7213 91 90	7225 40 80
7208 37 90	7210 61 10	7213 99 10	
7208 38 10	7210 69 10	7213 99 90	7226 11 10
7208 38 90	7210 70 31		7226 11 90 ⁽¹⁾
7208 39 10	7210 70 39		7226 19 10
7208 39 90	7210 90 31	7214 20 00	7226 19 30
7208 40 10	7210 90 33	7214 30 00	7226 19 90 ⁽¹⁾
7208 40 90	7210 90 38	7214 91 10	
7208 51 10		7214 91 90	
7208 51 30		7214 99 10	7228 10 10
7208 51 50	7211 13 00	7214 99 31	7228 10 30
7208 51 91	7211 14 10	7214 99 39	7228 20 11
7208 51 99	7211 14 90	7214 99 50	7228 20 19
7208 52 10	7211 19 20	7214 99 61	7228 20 30
7208 52 91	7211 19 90	7214 99 69	7228 30 20
7208 52 99	7211 23 10	7214 99 80	7228 30 41
7208 53 10	7211 23 51	7214 99 90	7228 30 49
7208 53 90	7211 23 91 ⁽¹⁾		7228 30 61
7208 54 10	7211 23 99 ⁽¹⁾	7215 90 10	7228 30 69
7208 54 90	7211 29 20		7228 30 70
7208 90 10	7211 29 50 ⁽¹⁾		7228 30 89
7209 15 00	7211 29 90 ⁽¹⁾	7216 10 00	7228 60 10
7209 16 10	7211 90 11	7216 21 00	7228 70 10
7209 16 90	7211 90 90 ⁽¹⁾	7216 22 00	7228 70 31
7209 17 10		7216 31 11	7228 80 10
7209 17 90		7216 31 19	7228 80 90
7209 18 10	7212 10 10	7216 31 91	
7209 18 91	7212 10 91	7216 31 99	7301 10 00
7209 18 99	7212 20 11	7216 32 11	
7209 25 00	7212 30 11	7216 32 19	Tutta la voce
7209 26 10	7212 40 10	7216 32 91	NC 7304 ⁽¹⁾
7209 26 90	7212 40 91	7216 32 99	
7209 27 10	7212 50 31	7216 33 10	Tutta la voce
7209 27 90	7212 50 51	7216 33 90	NC 7306 ⁽¹⁾
7209 28 10	7212 60 11	7216 40 10	
7209 28 90	7212 60 91	7216 40 90	
7209 90 10		7216 50 10	7307 93 11 ⁽¹⁾
		7216 50 91	7307 93 19 ⁽¹⁾
7210 11 10	7213 10 00	7216 50 99	7307 99 30 ⁽¹⁾
7210 12 11	7213 20 00	7216 99 10	7307 99 90 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prodotti contemplati dal trattato CE.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER**

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en œuvre des politiques commerciales
internationales — Services des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbe-
leid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 5171
D-65762 Eschborn 1
Fax: 49 (61 96) 40 42 12

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού
Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Enterprise, Trade and Employment
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero
D.G. Import-export, Divisione V
Viale Boston
I-00144 Roma
Telefax: (39) 06-59 93 26 36 / 06 59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: +358 9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham, Cleveland
United Kingdom TS23 2NF
Fax: (44 1642) 53 35 57

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1998

recante modifica della decisione 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(1998) 3944]

(98/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che l'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è ora noto come *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.; che, tuttavia, la denominazione *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è un sinonimo di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. e nella letteratura scientifica come pure nella legislazione comunitaria vigente sono utilizzate entrambe le denominazioni;

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie, a condizione che tali misure non siano già state adottate dalla Commissione;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 3 ottobre 1995, che alcuni campioni di patate originarie di

tale paese risultavano contaminate da *Pseudomonas solanacearum*; che da relazioni complementari fornite dai Paesi Bassi risulta che su altri campioni prelevati dalla produzione di patate del 1995, tra cui i tuberi- seme, è stata confermata la contaminazione da *Pseudomonas solanacearum*; che la Commissione ha pertanto adottato la decisione 95/506/CE, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi⁽³⁾; che la decisione 95/506/CE è stata modificata dalle decisioni 96/599/CE⁽⁴⁾ e 97/649/CE⁽⁵⁾ e prorogata per un periodo limitato;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha informato gli altri Stati membri e la Commissione, in data 28 agosto 1998, che nell'estate dello stesso anno alcuni campioni di patate destinate alla produzione di fecola e originarie dei Paesi Bassi risultavano contaminate dallo *Pseudomonas solanacearum*; che tuttavia non è stato possibile identificare definitivamente la fonte di contaminazione; che, non essendo ancora entrato in vigore il regime comunitario di lotta contro lo *Pseudomonas solanacearum* istituito dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio⁽⁶⁾, è opportuno mantenere misure supplementari, tenuto conto di questa situazione; che, di conseguenza, la decisione 95/506/CE dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo limitato;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 18. 10. 1996, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 7. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 235 del 21. 8. 1998, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/506/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «per le patate del raccolto del 1997 vengano rispettate, entro il 30 giugno 1998 per i tuberi-seme ed entro il 30 settembre 1998 per le altre patate» sono sostituiti dai termini «per le patate del raccolto del 1998 vengano rispettate entro il 20 agosto 1999».

- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, la data «1 maggio 1998» è sostituita dalla data «1° maggio 1999».
- 3) All'articolo 3, paragrafo 3, la data «15 dicembre 1997» e i termini «del 1997» sono sostituiti rispettivamente dalla data «15 dicembre 1998» e dai termini «del 1998».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica

[notificata con il numero C(1998) 4044]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, dell'11 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,
considerando che la decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/418/CE ⁽⁴⁾, si applica fino al 31 dicembre 1998;
considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/711/CE ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica, ma che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE ⁽⁸⁾;
considerando che la decisione 95/408/CE stabilisce che detto elenco sia applicabile fino al 31 dicembre 2000; che occorre pertanto modificare la data di validità della certifi-

cazione per adeguarla alla data di validità degli elenchi provvisori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 4 della decisione 95/328/CE i termini «e fino al 31 dicembre 1998» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2000».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 191 del 12. 8. 1995, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 337 del 12. 12. 1998, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica

[notificata con il numero C(1998) 4046]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica ⁽³⁾, modificata dalla decisione 97/589/CE ⁽⁴⁾, si applica fino al 31 dicembre 1998;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 98/572/CE ⁽⁶⁾, fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini; che nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE ⁽⁸⁾;

considerando che la decisione 95/408/CE stabilisce che detto elenco sia applicabile fino al 31 dicembre 2000; che occorre pertanto modificare la data di validità della certificazione per adeguarla alla data di validità degli elenchi provvisori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE i termini «e fino al 31 dicembre 1998» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2000».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 127 del 25. 5. 1996, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 277 del 14. 10. 1998, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI

Oggetto: Modifiche alla Gazzetta ufficiale serie L&C (GU L&C) 1999

Nel 1999, la GU L&C sarà disponibile sui supporti seguenti:

- Carta
- Microscheda
- CD-ROM, trimestrale
- Ibrido CD-ROM/Internet, mensile
- Basi dati commerciali CELEX (<http://europa.eu.int/celex>) e EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>)
- Gratuitamente, su EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>) per i testi degli ultimi 45 giorni

CARTA

Per il 1999, l'abbonamento su carta alla GU L&C sarà di 840 €. L'aumento è necessario per coprire costi di produzione e spedizione.

COSTI SUPPLEMENTARI PER NUMERI ARRETRATI SU CARTA

Gli abbonati che fanno richiesta di edizioni arretrate su carta dopo il 1° aprile 1999 dovranno sostenere i costi supplementari di raccolta, archiviazione e spedizione che tali ordinazioni comportano per EUR-OP. Il costo delle edizioni arretrate sarà di 280 € (*) al mese, che rimane inferiore al costo totale dei numeri arretrati al prezzo di copertina. Per evitare tali costi, si raccomanda di rinnovare tempestivamente gli abbonamenti, ove possibile, o di acquistare l'ultima edizione del CD-ROM cumulativo GU EUR-Lex, al prezzo di 100 € (*) o 140 € (*), per coprire i mesi in questione.

GU L&C su CD-ROM

Un abbonamento trimestrale su CD-ROM, al prezzo di 396 € (*), offre sofisticati formati e possibilità di ricerca, nonché le informazioni bibliografiche contenute nella base dati Celex. Il prezzo promozionale 1998 per gli abbonati esistenti è stato abbandonato.

Sulla base del sistema EUR-Lex, un nuovo abbonamento ibrido Internet/CD-ROM sarà lanciato nel 1999 per la GU L&C al prezzo di 144 € (*). La pubblicazione avrà frequenza mensile, con possibilità di accesso ai file PDF sia su CD-ROM che sul sito Internet di EURO-Lex. Con un semplice clic, il CD-ROM permette di ottenere qualsiasi testo GU L&C pubblicato nel 1999, sia memorizzato sul CD-ROM che sul sito Internet.

Utilizzando la stessa tecnologia EUR-Lex, nella primavera 1999 sarà prodotto un CD-ROM monolingue contenente la raccolta completa della GU L&C per il 1998: prezzo

144 € (*). Una semplice versione dimostrativa sarà inviata a tutti gli abbonati alle versioni su carta e su microscheda ai primi di dicembre 1998. Una versione «pre-pubblicazione» più completa sarà inviata su richiesta alla fine di gennaio 1999.

Ambedue gli abbonamenti ibridi su CD-ROM trimestrali e mensili sono monolingue e cumulativi. È possibile ordinare anche singoli CD-ROM.

GU L&C Online

Oltre alla base dati giuridica Celex (<http://europa.eu.int/celex>), disponibile «pay per view» o su abbonamento di 960 € (*), e all'archivio EUDOR (<http://eudor.eur-op.eu.int/>), con prezzo per pagina, il testo integrale della GU L&C è disponibile gratuitamente per la durata di 20 giorni (prossimamente 45 giorni) sul sito Internet di EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex>).

GU L&C SU MICROSCHEDE

L'abbonamento su microscheda continuerà nel 1999 ma sarà sostituito da un supporto elettronico nel 2000. Si prega di inviare eventuali osservazioni su questo cambiamento all'ufficio seguente: OP4, SALES UNIT, EUR-OP, 2 rue Mercier, L-2985 Lussemburgo, fax + 352 2929 42763.

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Disponibile nel 1999 come segue:

- Abbonamento per 5 settimane, costo 492 € (*)
- Abbonamento per 2 settimane, costo 204 € (*)
- CD-ROM individuale, costo 2.50 € (*)
- on-line sulla base TED (<http://ted.eur-op.eu.int/>).

L'accesso a TED sarà gratuito a partire dal gennaio 1999.

L'utilizzazione del CD-ROM su reti locali (LAN) sarà gratuita a partire dal gennaio 1999. A partire dal 1° aprile 1999, l'opzione del facsimile (format PDF) attualmente compresa nel CD-ROM non sarà più disponibile, in seguito all'introduzione di una nuova versione, con interfaccia comune alla base TED. La nuova versione comporterà altri importanti miglioramenti, come nuovi campi e profili di ricerca e maggiore flessibilità.

DISPONIBILITÀ

Qualsiasi abbonamento alla GU, indipendentemente dal supporto, può essere effettuato presso qualsiasi membro delle reti di vendita tradizionali, off-line o su gateway dell'EUR-OP. Per l'elenco più recente degli indirizzi vedi infra, o indirizzo Internet

<http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.html>

(*) IVA esclusa.